

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VIII, IX e X) .....	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	25
GIUSTIZIA (II) .....	»	38
DIFESA (IV) .....	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	47
FINANZE (VI) .....	»	60
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	81
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	82
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	87
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	93

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» .....	<i>Pag.</i>	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	95
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	97

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 1 – Roma-quartiere Trionfale della XV Circoscrizione (Lazio 1) .....	3
Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità .....	3
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputate .....	4
Esame di un ricorso nella Circoscrizione Estero .....	4
Comunicazioni del Presidente .....	9

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Martedì 8 marzo 2022.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.25 alle 14.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

#### **GIUNTA PLENARIA**

*Martedì 8 marzo 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 1 – Roma-quartiere Trionfale della XV Circoscrizione (Lazio 1).**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame della relazione sull'elezione suppletiva svoltasi il 16 gennaio 2022 nel collegio uninominale

1 Roma-Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Cristian Invernizzi, la approva confermando i valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi a tutti i candidati del collegio.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione della deputata proclamata nel suddetto collegio uninominale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletta le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre conseguentemente all'Assemblea la convalida della deputata Cecilia D'Elia, proclamata eletta nel citato collegio uninominale.

**Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca quindi la verifica della eleggibilità di due deputate subentrate ai fini della proposta di convalida

lida dell'elezione all'Assemblea. Dà la parola al coordinatore del Comitato competente per i profili concernenti le ineleggibilità, on. Maggioni.

Marco MAGGIONI (LEGA), *coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze*, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, prenda atto dell'eleggibilità delle deputate Cecilia D'Elia e Rossella Sessa.

Sulle cariche o funzioni delle predette deputate il Comitato ha completato l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità; per esse non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone che la Giunta prenda atto della proposta del Comitato e dichiari l'eleggibilità delle deputate indicate.

La Giunta prende atto.

#### **Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputate.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone di conseguenza alla Giunta di deliberare per proporre all'Assemblea la convalida delle seguenti deputate:

per la XX Circoscrizione Campania 2, collegio plurinominale 03, Rossella SESSA;

per la XV Circoscrizione Lazio 1, collegio uninominale 01, Cecilia D'ELIA.

La Giunta approva.

#### **Esame di un ricorso nella Circoscrizione Estero.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 dicembre 2021 aveva incaricato il deputato Umberto Del Basso De Caro, quale relatore per la Circoscrizione Estero, di svolgere un'istruttoria sul ricorso presentato dal candidato

Alberto Emilio Becchi avverso l'elezione del deputato Fausto Longo nella ripartizione America meridionale della Circoscrizione Estero, pervenuto in data 30 novembre 2021, e di riferire quindi alla Giunta.

Dà la parola al deputato Del Basso De Caro affinché riferisca alla Giunta, che sarà poi chiamata a deliberare nella prossima seduta.

Umberto DEL BASSO DE CARO, *relatore*, riferisce che, in data 30 novembre 2021, è stato presentato un ricorso da parte di Alberto Emilio Becchi, candidato nelle liste del Partito Democratico nella Circoscrizione Estero (ripartizione America Meridionale). Nel suo ricorso il Becchi chiede di non convalidare e/o annullare la proclamazione del deputato Fausto Longo, unico eletto della lista del Partito Democratico nella medesima Circoscrizione, nonché la proclamazione e convalida del ricorrente e/o la dichiarazione dell'ordine di procedere al rinnovo dello scrutinio nella Circoscrizione stessa con proclamazione e successiva convalida dell'elezione come deputato del ricorrente Becchi. Ricorda che in America meridionale è prevista l'assegnazione di quattro seggi, che sono stati attribuiti ai seguenti partiti e relativi candidati: il primo seggio è stato attribuito al Partito MAIE che ha ottenuto 99.724 voti, nella persona di Mario Borghese, risultato primo eletto con 26.645 preferenze; il secondo seggio è stato attribuito al partito USEI che ha ottenuto 68.470 voti, nella persona di Eugenio Sangregorio, risultato primo eletto con 38.303 preferenze; il terzo seggio è stato attribuito al Partito Democratico che ha ottenuto 58.273 voti nella persona di Fausto Longo con 9.431 preferenze; il quarto seggio è stato attribuito alla lista Lega-Fi-FdI che ha ottenuto 42.648 voti nella persona di Louis Roberto Lorenzato con 11.947 preferenze.

Con specifico riferimento al PD, il soggetto che ha avuto più preferenze è stato Fausto Longo con 9.431 voti; segue il ricorrente Becchi che ha ottenuto 7.150 voti. La differenza fra i due è pertanto di 2.281 voti in più per l'onorevole Longo. Sottolinea come, con il presente ricorso, il candidato Becchi intenda contestare le opera-

zioni elettorali della Circoscrizione Estero – Ripartizione America Meridionale in relazione a molte sezioni del consolato di Buenos Aires. In particolare, il ricorrente lamenta che in 47 sezioni di Buenos Aires vi sarebbero state delle anomalie rilevanti relative ai voti conseguiti dal candidato Sangregorio, che è risultato, con 22.168 preferenze, il candidato più votato del Partito USEI nelle predette sezioni. Infatti nelle predette 47 sezioni il Sangregorio avrebbe ottenuto una percentuale, a detta del ricorrente, abnorme di voti di preferenza, che si differenzierebbe in maniera anomala dalla percentuale di voti conseguiti nelle altre sezioni di Buenos Aires e dell'Argentina.

Riferisce che, in 47 sezioni di Buenos Aires il Sangregorio ha ottenuto 22.168 voti di preferenza su 32.697 voti totali della lista USEI in tali seggi, per una percentuale del 67,79 e che, secondo il ricorrente, nelle predette sezioni le operazioni elettorali sarebbero state completamente inficiate da irregolarità determinate dal fatto che i voti non sarebbero stati espressi dagli elettori che ne avevano diritto. In termini pratici, come asseverato con l'ausilio di consulenze rese nell'ambito di un procedimento penale pendente, sarebbe avvenuto che buona parte dei voti espressi in favore del Sangregorio presenterebbe una calligrafia che appartiene a « gruppi di mani » ovvero sarebbero stati espressi da collettori di voti che si sarebbero sostituiti ai singoli elettori.

Secondo il ricorrente le irregolarità di cui si discute, impedendo la corretta espressione dei singoli elettori che ne avevano diritto, avrebbero determinato la completa espropriazione del diritto di voto da parte di singoli elettori con delle evidenti conseguenze: non solo in relazione ai voti illegittimamente assegnati al Sangregorio e al suo partito, ma anche in relazione ai minori voti attribuiti agli altri partiti e ai loro candidati, ivi compreso il ricorrente, che sarebbe stato pregiudicato in relazione alla possibilità di vedersi assegnati i voti illegittimamente assegnati a Sangregorio.

Riferisce inoltre che, secondo il ricorrente, se il voto fosse stato espresso liberamente dai soggetti che ne avevano diritto, il risultato complessivo delle operazioni

elettorali delle sezioni di Buenos Aires di cui si discute sarebbe stato certamente diverso, non solo in relazione ai minori voti relativi a Sangregorio e al relativo partito ma anche in relazione ai maggiori voti che gli elettori, ingiustamente espropriati del loro diritto di voto, avrebbero potuto esprimere liberamente nei confronti di altri partiti e candidati, ivi compreso il Partito Democratico e, in seno a tale lista, il ricorrente stesso.

Nel ricorso è illustrato quanto sarebbe oggetto di accertamenti da parte della Magistratura penale che, a seguito di relativo esposto, starebbe indagando su gravi e massive alterazioni del voto in relazione a cinque sezioni estratte tra le predette sezioni del Consolato di Buenos Aires.

Fa presente che il ricorrente, pur riconoscendo che il ricorso è intempestivo, chiede alla Giunta di avviare l'istruttoria anche d'ufficio ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento (per nuovi elementi sopravvenuti o riconosciuti falsi, e quindi non rigettando il ricorso per decorrenza dei termini) e di richiedere sollecitamente al Tribunale Penale di Roma di estendere le consulenze già effettuate sulle 5 sezioni di Buenos Aires alle altre sezioni tra le 47 indicate, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

Riferisce che nel ricorso è effettuato un calcolo di tipo probabilistico basato sulla comparazione tra la percentuale, a dire del ricorrente abnorme, di voti ottenuti da Sangregorio nelle 47 sezioni di Buenos Aires oggetto del ricorso e la percentuale di voti ottenuta dal medesimo candidato nelle altre sezioni dell'Argentina. Nelle sezioni elettorali di tutti i consolati dell'intera Argentina, escluso quello di Buenos Aires, Eugenio Sangregorio ha ottenuto 10.948 voti di preferenza su 142.077 voti totali, ovvero una percentuale del 7,7 (a fronte del sopra menzionato 67,79 per cento di voti di preferenza sul totale dei voti espressi nelle sezioni i cui voti sono contestati dal ricorrente). Il ricorrente osserva quindi che la differenza, a suo dire abnorme, che intercorre tra le predette due percentuali confermerebbe che allo stato, e salva una verifica completa di tutti i relativi voti, i

risultati elettorali relativi alle 47 sezioni oggetto del ricorso non sarebbero credibili. Osserva che la percentuale del 7,7 nelle sezioni diverse da Buenos Aires è calcolata nel ricorso in proporzione ai voti validi di tutte le liste, mentre quella del 67,79 nelle sezioni di Buenos Aires contestate dal candidato Becchi è calcolata in proporzione ai voti validi della sola lista USEI.

Riferisce che secondo il ricorrente, per la loro invalidità, i 32.697 voti espressi nelle suddette 47 sezioni dovrebbero essere sottratti al totale complessivo dei voti espressi a favore di Sangregorio e del suo partito. Sempre secondo il ricorrente, procedendo secondo un ordine di priorità logica sarebbe necessario dapprima ipotizzare una redistribuzione prognostica dei predetti 32.697 voti invalidi innanzitutto in relazione ai vari partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale. Si procederebbe quindi ad ipotizzare in quale misura percentuale il PD, partito nelle cui liste è inserito il ricorrente, avrebbe potuto beneficiare della redistribuzione di 32.697 voti invalidi. Anche in questo caso con riferimento al PD si utilizzerebbe la percentuale relativa agli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, come criterio oggettivo rappresentativo della percentuale di consenso elettorale in tutte le sezioni del consolato di Buenos Aires, ivi comprese le 47 di cui si discute; sarebbe infatti evidente – a giudizio del ricorrente – che la percentuale di consenso che il PD ha ottenuto nelle 47 sezioni in oggetto non è assolutamente credibile, laddove il consenso del PD in queste sezioni sarebbe inquinato, stavolta in negativo, da una truffa elettorale di carattere seriale che avrebbe agevolato il Sangregorio e il suo partito e danneggiato il PD. Il PD negli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, ha ottenuto 18.953 voti su totali 142.077 voti, per una percentuale del 13,34. Quindi, applicando la predetta percentuale del 13,34 ai 32.697 voti asseritamente invalidi relativi nelle 47 sezioni di Buenos Aires, le cui operazioni, secondo il ricorrente, sarebbero state completamente inquinate da brogli a favore di Sangregorio, il PD otterrebbe 4.362 voti in più. Sarebbe necessario quindi verificare in

quale misura incida a favore dell'on. Longo e del ricorrente la distribuzione tra i candidati dei predetti 4.362 voti. Sottolinea come, anche in questo caso, con riferimento ai due candidati, il ricorrente utilizzi la percentuale relativa agli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, come criterio a suo dire oggettivo e rappresentativo della percentuale di consenso elettorale dei due candidati in tutte le sezioni del consolato di Buenos Aires, ivi comprese le 47 di cui si discute; secondo il ricorrente sarebbe evidente infatti che la percentuale di consenso che i due hanno ottenuto nelle 47 sezioni in oggetto non sarebbe assolutamente credibile, laddove il loro consenso in queste sezioni sarebbe inquinato, anche stavolta, in modo negativo, da una truffa elettorale. Il candidato Longo, negli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, ha ottenuto 153 preferenze su 13.519 voti totali di preferenza, per una percentuale dell'1,13. Quindi, applicando la predetta percentuale dell'1,13 ai voti riassegnati al PD egli otterrebbe 65 voti, superiori ai suoi 43 voti, conteggiati nell'ambito di uno scrutinio asseritamente irregolare. Il ricorrente, negli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, ha ottenuto 6.183 preferenze su 13.519 voti totali di preferenza, per una percentuale del 46. Quindi, applicando la predetta percentuale del 46 ai voti riassegnati al PD egli otterrebbe 2.663 voti, superiori ai suoi 1.002 voti conteggiati. La differenza tra i 65 voti in più, attribuibili a Longo, e i 2.663 voti, attribuibili al ricorrente, è pari a 2.598 voti, che dovrebbero – a dire del ricorrente – gli dovrebbero essere assegnati. Osserva che il candidato Becchi fa rilevare che si tratterebbe di un numero di voti di preferenza superiore ai 2.281 voti che Longo ha conseguito in più del ricorrente. Ad avviso del ricorrente ne conseguirebbe che, se le operazioni elettorali si fossero svolte regolarmente nelle 47 sezioni di cui si discute, egli risulterebbe il candidato del PD che avrebbe ottenuto il maggior numero di preferenze e, quindi, avrebbe meritato l'attribuzione del seggio assegnato al PD. Segnala peraltro che, nel ricorso, la percentuale di voti di preferenza dei candidati Longo e Becchi

nei consolati argentini diversi da Buenos Aires appare calcolata non in proporzione ai voti totali della lista PD ma al totale (che è minore) di quelli di preferenza della lista stessa, mentre la percentuale così calcolata sembrerebbe poi essere stata applicata a tutti i voti che, secondo il ricorrente, andrebbero riassegnati al PD e non ai soli voti di preferenza.

Fa presente che non si può non riconoscere che esistono delle serie problematiche legate al voto degli italiani residenti all'estero, come già osservato nel documento di riepilogo dei profili critici emersi dalla verifica dei poteri esaminato dalla Giunta il 4 agosto 2020. Ricorda inoltre che la Giunta ha costituito un comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla Circoscrizione estero, ripartizione Europa, istruttoria aperta a seguito del ricorso presentato dal candidato Alessio Tacconi nei confronti dell'on. Angela Schirò. È emersa, tra le più importanti, la questione della modalità di espressione del voto degli italiani all'estero, che non garantisce la personalità del voto, oltre a varie altre problematiche sulla costituzione dei seggi e sullo scrutinio. Osserva che, per far fronte a tali criticità, occorre svolgere una non più procrastinabile riflessione nelle opportune sedi legislative e amministrative – dopo circa 20 anni dall'entrata in vigore della cd. legge Tremaglia (legge n. 459 del 2001) e l'applicazione in quattro tornate elettorali – ai fini dell'introduzione di modifiche normative sul voto degli italiani all'estero, sulle cui modalità occorrerà comunque vigilare attentamente al fine di evitare il ripetersi di situazioni foriere di irregolarità o quanto meno di opacità, segnalate nel tempo da molti osservatori, tra cui, in modo condivisibile su questo aspetto, lo stesso ricorrente Becchi.

Tanto premesso, osserva che, sul piano procedurale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del Regolamento della Giunta, in caso di ricorsi tempestivamente presentati, il relatore propone alla Giunta la loro archiviazione con la convalida dell'elezione o l'apertura di un'istruttoria. Nel caso in esame, il ricorrente, pur manifestando la propria consapevolezza circa il mancato

rispetto del summenzionato termine per la presentazione del ricorso, si richiama alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo Regolamento, ove è disciplinata l'ipotesi della riapertura della verifica dei risultati successivamente alla convalida definitiva. Tale ipotesi è contemplata nel Regolamento della Giunta « soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea » e nei casi elencati dallo stesso articolo. In particolare, la Giunta può proporre di riaprire la verifica dei risultati, tra l'altro, ove risulti che la convalida sia avvenuta sulla base di elementi riconosciuti come falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con « sentenza anche non definitiva » (articolo 4, comma 2, lettera *b*), del Regolamento). Inoltre, la riapertura della verifica è possibile laddove siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi che « dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida » (articolo 4, comma 2, lettera *c*), del Regolamento).

Osserva, in tal senso, che le disposizioni regolamentari citate configurino una facoltà della Giunta in presenza dei relativi presupposti e che, in assenza di una sentenza, anche non definitiva, allo stato non si può che attendere gli esiti del procedimento pendente presso l'Autorità giudiziaria. Rileva inoltre che, sul profilo di merito, si deve tenere conto del fatto che la valutazione del caso non può in nessun modo dare luogo all'attribuzione di voti sulla base di proiezioni statistiche artificiose e che qualsiasi metodo proposto a tal fine rischierebbe di risultare improprio, per l'evidente impossibilità di ripetere le elezioni ed ipotizzare esiti elettorali differenti da quelli conseguiti. Allo stesso modo, non appare ammissibile elaborare calcoli per eventuali redistribuzioni di voti sulla base di criteri arbitrari. Sottolinea quindi che, laddove la Giunta accogliesse richieste fondate sulla base di procedimenti ancora in corso, rischierebbe di esporsi a critiche di manipolazione dei risultati del voto, andando ben oltre l'ambito della verifica dei poteri.

Conclusivamente, rileva che il ricorso appare carente non solo sotto il profilo della tempestività ma anche del requisito

previsto dall'articolo 9 del regolamento della Giunta delle elezioni, per il quale « sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato ». Il candidato Becchi, infatti, non ha alcun interesse personale, diretto e qualificato nel ricorso, se non aderendo alla sopra esposta tesi, invero alquanto fantasiosa, per la quale la Giunta avrebbe la facoltà di assegnare alle liste e ai candidati, semplicemente sulla base di giudizi prognostici basati su calcoli percentuali, voti e preferenze dagli stessi mai effettivamente conseguiti perché mai espressi dagli elettori. Non rileva, in proposito, richiamare il recente caso in cui il Senato della Repubblica, su proposta della Giunta per le elezioni e le immunità, ha annullato l'elezione del senatore Cario, anch'egli della lista USEI come il Sangregorio, e ha proclamato eletto, in suo luogo, il candidato Porta della lista PD. Il Senato, infatti, partendo dall'irregolarità di numerose schede riportanti voti per l'USEI e per il candidato Cario (irregolari perché votate da « gruppi di mani » e non da singoli elettori, come sarebbe accaduto anche per la Camera secondo il Becchi) ha proceduto a sottrarre alla lista USEI un numero di voti calcolato sulla base di una valutazione percentuale; in tal modo la cifra elettorale della lista USEI è risultata inferiore a quella della lista PD, che si è vista quindi assegnare il seggio originariamente attribuito all'USEI. Non è stata accolta l'istanza di essere proclamato senatore presentata dal primo dei non eletti dell'USEI perché, dopo la sottrazione dei voti effettuata, la cifra elettorale di questa lista è risultata inferiore a quella della lista del PD, alla quale però non è stato assegnato alcun voto in base a calcoli o proiezioni, come del resto a nessun'altra lista. Osserva che nel caso in esame, invece, il candidato Becchi pretenderebbe che i voti sottratti all'USEI fossero assegnati a tutte le altre liste in proporzione alla percentuale di voti da loro conseguiti nei consolati di cui non contesta i risultati, cosa che pretenderebbe avvenisse anche per i voti di preferenza dei candidati.

Fa notare che, se si sottraessero alla lista USEI tutti i 32.697 voti espressi nelle 47 sezioni contestate dal Becchi, la cifra elettorale di tale lista passerebbe dall'essere la seconda a essere la quarta della ripartizione America meridionale; in ogni caso, il quarto seggio della ripartizione le spetterebbe comunque. Pertanto, anche sulla base di prove di resistenza, non vi è alcun interesse del Becchi nel ricorso, perché in nessun modo potrebbe scattare un secondo seggio per la lista PD e solo attraverso l'impossibile attribuzione, ad opera della Giunta, di voti di lista e di preferenza mai espressi dagli elettori egli potrebbe astrattamente ambire a ottenere l'unico seggio spettante alla lista del PD.

Per quanto dedotto fin qui sotto il profilo procedurale e quello di merito, ritiene quindi che il ricorso del candidato Becchi debba essere dichiarato inammissibile.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, nel sottolineare la delicatezza della questione, osserva che emergono ancora una volta le criticità della legge elettorale per la circoscrizione Estero, già segnalate dalla Giunta anche nel documento approvato il 4 agosto 2020, al termine della verifica dei poteri. Ritiene che nella prossima seduta, oltre a deliberare sulla proposta del deputato Del Basso De Caro, la Giunta debba discutere sulle opportune iniziative istituzionali da intraprendere per la revisione delle disposizioni di legge sull'elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero e sulle relative modalità applicative.

Marco MAGGIONI (LEGA) osserva che, in prospettiva, le criticità derivanti dalla vigente legge sul voto degli italiani all'estero potrebbero manifestarsi in modo ancor più problematico nella prossima legislatura o in seguito, in particolare nell'ipotesi in cui il voto degli eletti all'estero dovesse rivelarsi determinante per conseguire la maggioranza parlamentare e per la formazione del Governo. Condivide pertanto la necessità di intervenire sulla legge elettorale per offrire garanzie maggiori in tema di libertà, segretezza e personalità del voto degli italiani all'estero; a tal fine ritiene necessario,

anche se forse non sufficiente, l'abolizione del voto per corrispondenza.

Maria Soave ALEMANNI (M5S) condivide le considerazioni svolte sulla inadeguatezza della legge elettorale per la circoscrizione Estero, in relazione alla quale sono emersi elementi problematici già a inizio della legislatura in corso, in occasione del sopralluogo svolto dalla Giunta nei locali del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto dove abitualmente avviene lo scrutinio. Ricorda che tali elementi, ulteriormente circostanziati a seguito delle attività svolte nell'ambito della verifica dei poteri, comprese le risultanze del Comitato di verifica per la circoscrizione Estero, sono confluiti nel documento sulle criticità della legge elettorale approvato dalla Giunta il 4 agosto 2020.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, a conclusione del dibattito, esprime apprezza-

mento per l'orientamento concordemente emerso e si riserva di fissare il prosieguo della discussione all'ordine del giorno di altra seduta.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, informa che presso la sede di Castelnuovo di Porto sono state avviate le operazioni di scarto del materiale elettorale della XVII legislatura nonché di residui di legislature precedenti. La documentazione è relativa alle sezioni elettorali delle circoscrizioni nazionali e della circoscrizione Estero (verbali e tabelle di scrutinio, schede bianche, nulle e contestate). Lo scarto è stato avviato dopo aver acquisito il nulla osta da parte dei competenti uffici giudiziari.

La Giunta prende atto.

**La seduta termina alle 14.55.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	17

#### SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Giorgio Mulè.

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato dato conto della presentazione di 73 proposte emendative, riferite agli articoli 1, 2, all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo 2.0100, nonché agli articoli 3, 4 e 5.

Segnala che la Presidenza ha quindi dato conto delle inammissibilità e della riammissione, a seguito della presentazione di ricorsi, degli emendamenti Raduzzi 1.17 e 2.4, limitatamente alla parte conseguenziale, nonché del subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36.

È stata invece confermata l'inammissibilità degli emendamenti Silli 1.15, degli identici emendamenti Fregolent 3.1 e Valentini 3.2, e degli emendamenti Delmastro delle Vedove 4.03, 4.02 e 4.01.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome della relatrice Quartapelle Procopio, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 1, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Raduzzi 1.17, degli identici emendamenti Sodano 1.1 e Cabras 1.2, nonché degli emendamenti a prima Cabras 1.4, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11. Formula, altresì, un invito al ritiro, altri-

menti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti a prima firma Corda 1.13 e 1.14, nonché dell'emendamento a prima firma Cabras 1.12. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ferrari 1.01.

Riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 2, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Raduzzi 2.4 e Cabras 2.1.

Passando ai subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici subemendamenti Sapia 0.2.0100.1, Dori 0.2.0100.3, Corda 0.2.0100.4, Corda 0.2.0100.7, Cabras 0.2.0100.10, Sapia 0.2.0100.17, nonché degli identici subemendamenti a prima firma Sapia 0.2.0100.2 e 0.2.0100.18, degli identici subemendamenti a prima firma Corda 0.2.0100.5 e 0.2.0100.8, e dei subemendamenti a prima firma Cabras 0.2.0100.12, 0.2.0100.13, 0.2.0100.14, 0.2.0100.15, 0.2.0100.11, 0.2.0100.16.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Delrio 0.2.0100.37; propone di accantonare il subemendamento Ferrari 0.2.0100.38; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici subemendamenti a prima firma Corda 0.2.0100.6 e 0.2.0100.9, nonché dei subemendamenti Caiata 0.2.0100.29 e dei subemendamenti a prima firma Vianello 0.2.0100.23, 0.2.0100.19, 0.2.0100.20, 0.2.0100.22. Formula, altresì, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, del subemendamento Squeri 0.2.0100.31. Propone di accantonare i subemendamenti Squeri 0.2.0100.30 e Lucchini 0.2.0100.42. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dei subemendamenti a prima firma Vianello 0.2.0100.24 e 0.2.0100.21; propone di accantonare, anche in vista di una possibile riformulazione, il subemendamento a prima firma Lucchini 0.2.0100.41; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, del subemendamento Baratto 0.2.0100.43. Esprime parere favorevole sul subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che il subemendamento Magi 0.2.0100.25 è stato ritirato dal presentatore.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, propone di accantonare, anche in vista di una possibile riformulazione, i subemendamenti Papiro 0.2.0100.35, i subemendamenti a firma Magi 0.2.0100.28, 0.2.0100.26 e 0.2.0100.27, il subemendamento Vanessa Cattoi 0.2.0100.39, gli identici subemendamenti Tuzi 0.2.0100.32 e Toccalini 0.2.0100.40, nonché i subemendamenti Tuzi 0.2.0100.33 e Ruggiero 0.2.0100.34. Esprime, quindi, parere favorevole, sull'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100.

Passa, quindi, alle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cavandoli 3.01 è stato ritirato dai presentatori.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, propone di accantonare l'emendamento Di Stasio 4.1.

Quanto alle proposte emendative relative all'articolo 5, propone di accantonare l'emendamento Zoffili 5.2. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 5.4 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 5.01.

Il Sottosegretario Giorgio MULÈ esprime parere conforme a quello dei relatori.

Piero FASSINO, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali vi sia una indicazione in tal senso da parte dei relatori.

Emanuela CORDA (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Raduzzi 1.17, di cui condivide l'obiettivo di sostenere le aziende con maggior vocazione all'*export* in Russia e Ucraina, duramente colpite dal conflitto in corso. Sottolineando che la proposta emendativa in esame, peraltro, riproduce

essenzialmente i contenuti del subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36, su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, ne auspica una riformulazione negli stessi termini.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO ribadisce che una riformulazione negli stessi termini del subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36 avrebbe il parere favorevole del Governo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice per la III Commissione*, anche a nome del relatore Aresta, precisa che tale soluzione è stata proposta al collega Raduzzi, che l'ha tuttavia declinata.

Le Commissioni respingono, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Raduzzi 1.17, gli identici emendamenti Sodano 1.1 e Cabras 1.2, nonché egli emendamenti a prima Cabras 1.4, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, gli identici emendamenti a prima firma Corda 1.13 e 1.14, nonché l'emendamento a prima firma Cabras 1.12.

Emanuela CORDA (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Raduzzi 2.4.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Raduzzi 2.4 e Cabras 2.1, nonché gli identici subemendamenti Sapia 0.2.0100.1, Dori 0.2.0100.3, Corda 0.2.0100.4, Corda 0.2.0100.7, Cabras 0.2.0100.10 e Sapia 0.2.0100.17.

Emanuela CORDA (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Sapia 0.2.0100.2, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso recepisce talune osservazioni avanzate anche dai colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia relative all'esigenza di assicurare la massima trasparenza sulle modalità di cessione di materiali d'armamento all'Ucraina, evitando, in primo luogo, il ricorso a *contractor*. Ricordando che anche taluni analisti di orientamento atlantista hanno sollevato riserve sulla scelta di fornire supporto militare ad una parte belligerante, chiede ai relatori e al Governo di

valutare l'opportunità di accantonare il subemendamento in esame.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che alla cessione di armamenti si applica un vincolo di segretezza: non a caso, la scorsa settimana il Ministro della Difesa Guerini ha riferito in audizione presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), i cui membri sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Il Sottosegretario Giorgio MULÈ, associandosi alle considerazioni del presidente Fassino, ritiene che, diversamente da quanto previsto dal subemendamento Ferrari 0.2.0100.38 che è stato accantonato ai fini di una eventuale riformulazione, il subemendamento Sapia 0.2.0100.2, presenta ulteriori condizionalità che giustificano, in questo caso, il parere contrario.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, associandosi alle considerazioni del Sottosegretario Mulè, sottolinea che il subemendamento Sapia 0.2.0100.2 risulta, di fatto, l'intero impianto del provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Sapia 0.2.0100.2. e 0.2.0100.18.

Emanuela CORDA (MISTO-A), illustrando gli identici subemendamenti a sua prima firma 0.2.0100.5 e 0.2.0100.8, evidenzia che essi mirano a garantire la funzione di indirizzo delle Camere nella cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonché la rigorosa applicazione della legge n. 185 del 1990, che prevede il divieto di vendere armi di offesa a Paesi belligeranti. Segnalando che l'Ucraina non è stata ammessa nella NATO perché, fino a questo momento, non ha rispettato le condizionalità richieste, ribadisce che qualsiasi deroga al divieto imposto dalla citata legge rischia di creare un pericoloso precedente. Peraltro, come rilevato da alcuni osservatori, la cessione di

armi potrebbe non essere il sistema più idoneo per proteggere la popolazione civile, dal momento che, paradossalmente, e rischia di contribuire ad inasprire ulteriormente il conflitto in corso: non a caso, l'Ungheria, pur essendo un Paese membro dell'Unione europea, si è opposta alla richiesta di far transitare sul proprio territorio materiali d'armamento destinati all'Ucraina.

Laura BOLDRINI (PD), pur condividendo il poderoso impianto di sanzioni che l'UE ha varato per contrastare la brutale ed ingiustificata aggressione russa, sottolinea che occorre promuovere una *de-escalation* militare, rilanciando una trattativa negoziale guidata da mediatori credibili per entrambi i contendenti: a suo avviso, piuttosto che inviare supporto militare, sarebbe opportuno concentrarsi con più determinazione ed efficacia sul negoziato. Per tali ragioni, preannuncia l'astensione sul subemendamento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti 0.2.0100.5 e 0.2.0100.8, a prima firma Corda, nonché i subemendamenti Cabras 0.2.0100.12, 0.2.0100.13, 0.2.0100.14, 0.2.0100.15 e 0.2.0100.11.

Pino CABRAS (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento 0.2.0100.16, a sua prima firma, sottolinea come da parte della politica italiana vi sia stata una profonda sottovalutazione della situazione che ha condotto alla guerra in Ucraina. Rimane stupito che la vicenda continui ad essere trattata come una questione riguardante soprattutto la burocrazia militare e che il Parlamento rimanga ai margini di ogni principale decisione.

Evidenzia, quindi, che la proposta emendativa intende conferire maggiore trasparenza alla procedura con la quale saranno ceduti all'Ucraina mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e, soprattutto, evitare che l'Italia possa essere scambiata per un Paese che appoggia un movimento belligerante. Ricorda la dichiarazione fatta dal Ministro degli esteri francese pochi giorni

fa, nella quale ha esplicitamente affermato di volere provocare il crollo dell'economia russa attraverso una guerra economica totale. Si rammarica, quindi, che anche le Istituzioni europee siano sempre più orientate a una centralità delle questioni militari e ribadisce la sua opinione che sia necessario discutere in Parlamento delle modalità con cui approcciare questi temi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Cabras 0.2.0100.16 e approvano, quindi, il subemendamento Delrio 0.2.0100.37 (*vedi allegato*).

Piero FASSINO, *Presidente*, ricorda che il subemendamento Ferrari 0.2.0100.38, su richiesta dei relatori, è stato accantonato.

Emanuela CORDA (MISTO-A) illustra gli identici subemendamenti 0.2.0100.6 e 0.2.0100.9, a sua prima firma, affermando di comprendere le ragioni di segretezza che hanno indotto il Governo a riferire nell'ambito del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sulla tipologia del materiale bellico ceduto all'Ucraina. Non può, tuttavia, non manifestare sconcerto per il fatto che in altri Paesi europei i Parlamenti siano stati opportunamente informati e che, invece, in Italia i dettagli si debbano apprendere dalle indiscrezioni riportate dai mezzi di stampa. Si domanda, quindi, perché non sia possibile trovare un modo per fornire al Parlamento tutti i ragguagli necessari, senza per questo venire meno alle esigenze di segretezza evidenziate dal Governo.

Ricorda, quindi, che nel nostro ordinamento democratico, che ripudia la guerra, il Parlamento non deve mai perdere il controllo di quello che fa il Governo e che molti esperti e analisti tra i massimi riconosciuti a livello internazionale hanno evidenziato le criticità che potrebbero manifestarsi in seguito alla cessione di materiale bellico alle milizie ucraine e rimarcato, invece, la necessità di perseguire il dialogo tra le parti in conflitto.

Non riconosce come veritiere le affermazioni che vogliono ricondurre la sua

opinione a una posizione filo russa e putiniana e ribadisce il proprio convincimento della gravità di non tenere adeguatamente informato il Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ rimanendo nel merito della proposta emendativa e sottolinea come l'elenco del materiale d'armamento ceduto all'Ucraina sia stato vincolato tramite un apposito atto di indirizzo votato dalle Assemblee delle Camere. Aggiunge che, come già noto, il Ministro della difesa Guerini ha riferito su tale elenco nell'ambito del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ovvero la sede più indicata per mantenere la dovuta segretezza, e che anche gli altri Stati europei hanno mantenuto riservate le informazioni relative ai mezzi militari forniti alle forze ucraine, soprattutto per non dare vantaggi alle forze avversarie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti 0.2.0100.6 e 0.2.0100.9, a prima firma Corda, nonché il subemendamento Caiata 0.2.0100.29.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.2.0100.23, esprime, in premessa, il suo disappunto per la scelta del Governo di fare confluire il decreto-legge n. 16 del 2022, che reca disposizioni che interessano il settore delle fonti di produzione di energia, nel provvedimento in esame, affidando così la discussione di importanti temi relativi all'approvvigionamento energetico e all'ambiente a Commissioni che, per disposizioni del Regolamento, non sono competenti nella materia.

Osserva, quindi, che l'emendamento del Governo 2.0100, relativamente alla parte che riguarda le disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, appare fortemente contraddittorio e illogico. Fa presente, infatti, che in Italia già esiste, dal 2019, un piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, suddiviso in tre differenti livelli di crisi che

scattano in automatico sulla base delle situazioni prodotte sia da eventi di carattere politico o economico, sia da calamità naturali, mentre l'emendamento del Governo prevede che il piano sia adottato a prescindere dal livello di emergenza.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento del Governo consentirà alle centrali alimentate a carbone di produrre energia in deroga ai limiti vigenti e che i costi per la produzione di questa energia meno economica verranno scaricati sugli utenti finali attraverso i rincari delle bollette.

Rileva, inoltre, che i rapporti degli organismi addetti alla sicurezza energetica confermano che la stabilità della fornitura di gas naturale è assicurata per tutto il prossimo decennio, quando dovrà completarsi la transizione alle fonti di energia rinnovabili, e che risulta garantita anche nel caso di un'eventuale interruzione delle forniture di gas provenienti dalla Russia, pari a circa il 40 per cento del fabbisogno italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio DI STEFANO conferma il parere contrario sul subemendamento Vianello 0.2.0100.23 e rimarca come le deroghe previste dall'emendamento del Governo abbiano lo scopo di rendere il Paese pronto ad affrontare ogni evenienza.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vianello 0.2.0100.23.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra il subemendamento 0.2.0100.19, a sua prima firma, la cui portata è più limitata del precedente poiché è finalizzato soltanto a escludere l'adozione del piano di emergenza del gas naturale e ad evitare che i maggiori costi legati alla sostituzione dell'energia prodotta tramite il gas con quella derivata dal carbone siano trasferiti sulle bollette energetiche.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vianello 0.2.0100.19.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), illustrando il subemendamento a sua prima

firma 0.2.0100.20, sottolinea che esso mia ad assicurare il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per l'adozione dei provvedimenti da parte del Ministero della Transizione ecologica, nonché la trasmissione alle stesse Commissioni della relazione settimanale della società Terna s.p.a. Chiede, quindi, di valutare l'ipotesi di accantonare il subemendamento, in vista di una possibile proposta di riformulazione.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO ribadisce il parere contrario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vianello 0.2.0100.20.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.2.0100.22, evidenzia che gli obiettivi che esso si prefigge – tra cui, l'incentivazione della sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore e la soppressione degli sconti fiscali oggi garantiti ai consumi di gas per la mobilità – figurano nel decalogo elaborato dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE).

Le Commissioni respingono il subemendamento Vianello 0.2.0100.22.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che il subemendamento Squeri 0.2.0100.31 è stato ritirato dai presentatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vianello 0.2.0100.24.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.2.0100.21, sottolinea che la deroga alle normative nazionali e regionali sulla qualità dell'aria, prevista dall'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100, rappresenta un vero e proprio attentato alla salute dei cittadini, già compromessa dall'incremento delle malattie legate all'inquinamento.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Vianello 0.2.0100.21 e Baratto 0.2.0100.43.

Riccardo OLGIATI (M5S) sottoscrive il subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36.

Stefano BUFFAGNI (M5S) sottoscrive il subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36.

Pino CABRAS (MISTO-A), pur annunciando la sottoscrizione del medesimo subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36, sottolinea la necessità di un intervento ben più incisivo ed organico a sostegno delle nostre imprese, che saranno duramente colpite dalla « guerra economica totale » che l'Occidente ha dichiarato alla Federazione russa. A suo avviso, benché Mosca non abbia valutato fino in fondo le conseguenze delle sue azioni, l'Europa si è fatta trovare del tutto impreparata, evocando una transizione energetica che richiederà due o tre anni di preparazione, mentre i danni al sistema produttivo sono immediati e devastanti. Stigmatizza, inoltre, la scelta dell'Unione europea di aver alimentato, negli scorsi otto anni, il crescente nazionalismo ucraino, nonché l'egemonia assunta, all'interno della stessa UE, dalle forze più oltranziste ed antirusse.

Emanuela CORDA (MISTO-A) sottoscrive il subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36. Associandosi alle riflessioni del collega Cabras, rileva che si tratta di una misura del tutto insufficiente, e che potrebbe sollevare criticità sul piano della conformità alla disciplina degli aiuti di Stato. Segnala, infine, che le sanzioni individuali ai danni degli oligarchi russi stanno determinando gravi ripercussioni sul piano occupazionale in Sardegna, che ospita molte imbarcazioni di lusso e residenze private ad essi appartenenti, generando un indotto economico tutt'altro che trascurabile.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), segnala che i gruppi Lega della III e della IV Commissione sottoscrivono il subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36.

Le Commissioni approvano il subemendamento Di Stasio 0.2.0100.36.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che risultano accantonati, in vista di una possibile riformulazione, il subemendamento Papiro 0.2.0100.35, i subemendamenti a firma Magi 0.2.0100.28, 0.2.0100.26 e 0.2.0100.27, il subemendamento Vanessa Cattoi 0.2.0100.39, gli identici subemendamenti Tuzi 0.2.0100.32 e Toccalini 0.2.0100.40, nonché i subemendamenti Tuzi 0.2.0100.33 e Ruggiero 0.2.0100.34. E altresì accantonato l'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100, che potrebbe risultare modificato dall'approvazione dei sopra citati subemendamenti.

Riccardo OLGATI (M5S) sottoscrive l'emendamento Di Stasio 4.1.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Di Stasio 4.1 è stato accantonato.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 5.4. Respingono, invece, l'articolo aggiuntivo Gagliardi 5.01.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491  
Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 2.

*All'emendamento 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

**0.2.0100.37.** Delrio, Berlinghieri, D'Elia, Cenni, Frailis.

*All'articolo aggiuntivo 2.0.100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, inserire il seguente:*

## Art. 5-bis.1.

*(Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia)*

1. Alle domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 mag-

gio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non è superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

**0.2.0100.36.** Di Stasio, Emiliozzi.

ART. 5.

*Al comma 3, sostituire le parole:* all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, *con le seguenti:* all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

**5.4.** I Relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, Pietro Benassi, sulla crisi tra Federazione Russa e Ucraina .....	19
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 marzo 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, Pietro Benassi, sulla crisi tra Federazione Russa e Ucraina.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare, della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone ..... 20

#### SEDE REFERENTE:

Introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico. C. 2887 Bucalo (*Esame e rinvio*) ..... 20

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 marzo 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare, della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico.**

**C. 2887 Bucalo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che sostituirà per oggi la deputata Aprea, relattrice per la VII Commissione, che non può partecipare alla seduta.

Carmela BUCALO (FDI), *relattrice per la XI Commissione*, introducendo l'esame, ricorda che non risulta ancora uniformemente attuato l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali: obbligo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Infatti, le regioni e i comuni, sulla base di norme e regolamenti, disciplinano diversamente la funzione di garantire l'espletamento di tale compito, affidandolo, con procedure non uniformi, prevalentemente a cooperative. A tale diversità nelle procedure di affidamento corrisponde la diversità dei trattamenti retributivi dei cosiddetti assistenti per l'autonomia e la comunicazione: un aspetto comune – secondo quanto si legge nella

relazione che accompagna la proposta – è che una quota della retribuzione viene comunque trattenuta dal soggetto gestore del servizio e che c'è mancanza di continuità, in quanto il compenso non viene erogato se l'assistito per qualsiasi ragione non frequenta le lezioni.

Sottolinea, quindi, che la proposta di legge è finalizzata a introdurre nell'organico del personale scolastico la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, allo scopo di garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dare certezza alle famiglie e valorizzare una categoria di personale altamente qualificata liberandola da una condizione di precarietà lavorativa e retributiva, garantendo l'applicazione del CCLN del comparto scuola. Allo scopo la proposta apporta modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante « Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ») e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (recante « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità »). Viene inoltre previsto che il Ministero dell'istruzione, nelle more della definizione del profilo contrattuale e del CCNL del comparto scuola da applicare nonché dell'orario di lavoro dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, provveda alla stabilizzazione del personale che già ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione e formazione.

Vittoria CASA (M5S), *presidente*, in sostituzione della relatrice per la VII Commissione, integra la relazione della deputata Bucalo, illustrando il contenuto della proposta di legge, che consta di tre articoli. L'articolo 1, al comma 1, modificando l'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, sposta dagli enti locali al Ministero dell'istruzione l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado (lettera *a*). La norma dispone, inoltre, l'integrazione con assistenti per l'autonomia e la comunicazione dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), dei Gruppi di lavoro per l'in-

clusione (GLI) e dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (lettera *b*)).

L'articolo 2, comma 1, modificando il decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, dispone che lo Stato assegni alle scuole statali gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, modificando, conseguentemente la procedura per la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, eliminando la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (lettera *a*). La norma, inoltre, prevede l'integrazione del Piano educativo individualizzato (PEI) con le funzioni svolte dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione (lettera *b*). Alla luce di tali previsioni, sulla base del comma 1, lettera *c*), è previsto che il dirigente scolastico richieda all'ufficio scolastico regionale l'assegnazione delle corrispondenti risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Conseguentemente, la norma dispone l'estensione agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione dell'attività formativa prevista nel piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa (lettera *d*). Inoltre, si prevede la possibilità per il dirigente scolastico, in caso di insufficienza del contingente di assistenti rispetto alle esigenze, di proporre ai docenti dell'organico di svolgere anche attività di assistenza o di stipulare ulteriori contratti a tempo determinato con personale in possesso dei titoli necessari (lettera *e*). Infine, la norma prevede la possibilità, nei medesimi casi e alle medesime condizioni richieste per l'attività di sostegno, dell'assistenza domiciliare per l'autonomia e la comunicazione (lettera *f*)).

L'articolo 3 prevede l'indizione, da parte del Ministero dell'istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione del personale che

già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. A tale procedura sono ammessi a partecipare coloro che hanno svolto tali funzioni per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, presso le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione e formazione e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché ulteriori requisiti di formazione specifica. La procedura si svolge su base regionale e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. La norma, in-

fine, rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e dei criteri di valutazione.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, relative agli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto denominato « Pronti per il 55 per cento » (« *Fit for 55 per cento* ») di: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), CGIL, CISL, UIL e UGL, Terna, Alessandro Caretoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ecco think tank, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Legambiente, Motus E, Ricerca sul sistema energetico (RSE), WWF ..... 23

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 8 marzo 2022.*

Audizioni informali, in videoconferenza, relative agli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto denominato « Pronti per il 55 per cento » (« *Fit for 55 per cento* ») di: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Associazione nazionale filiera indu-

stria automobilistica (ANFIA), CGIL, CISL, UIL e UGL, Terna, Alessandro Caretoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ecco think tank, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Legambiente, Motus E, Ricerca sul sistema energetico (RSE), WWF.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 14.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 24

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 8 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.40 alle 15.15.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Emendamenti testo unificato C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 26

#### SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (*Seguito esame e rinvio*) ..... 26

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) ..... 36

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (*Seguito esame e rinvio*) ..... 31

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli (*Seguito esame e rinvio*) ..... 33

#### SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (*Seguito esame e rinvio*) ..... 33

AVVERTENZA ..... 35

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Emendamenti testo unificato C. 2 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 6 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 2 e abbinate-A, recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non

presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

#### **La seduta termina alle 12.10.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 8 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.40.

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.*

#### **La seduta comincia alle 12.40.**

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Peregò di Cremnago.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Peregò di Cremnago, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffu-

sione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Avverto innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppi ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la seduta di lunedì 14 marzo prossimo: pertanto l'esame in sede referente sul provvedimento dovrà concludersi entro la seduta di giovedì 10 marzo.

In tale contesto nella seduta odierna si concluderà l'esame delle proposte emendative.

Informa che non sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 11.04 del Relatore.

Ricorda quindi che nella seduta del 2 marzo scorso la Commissione ha proseguito l'esame delle proposte emendative, che riprenderà oggi dalle proposte emendative accantonate, a partire dall'emendamento Iezzi 1.2.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

La Commissione approva l'emendamento Iezzi 1.2, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 1.3 e 1.4.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Montaruli 1.5 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore ed avverte che l'approvazione del predetto emendamento 1.5 comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Montaruli 1.7 e 2.7.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.5, nel testo riformulato (*vedi allegato*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Montaruli 1.7 e 2.7.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.6.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento

Montaruli 2.1 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 2.1, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Simona BORDONALI (LEGA), chiede di mantenere accantonato l'emendamento Invernizzi 2.3, al fine di valutare ulteriormente la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, concordi il relatore e il Governo, l'emendamento Invernizzi 2.3 rimane accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 2.5, 2.6, 2.9 e 2.10.

Simona BORDONALI (LEGA) chiede di mantenere accantonato il suo emendamento 2.13, al fine di valutare ulteriormente la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, concordi il relatore e il Governo, l'emendamento Bordonali 2.13 rimane accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Zoffili 10.2 (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (LEU) ritiene che l'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore sia meritevole di un approfondimento, in quanto la formulazione del testo suscita, a suo avviso, talune perplessità, a causa delle quali il suo gruppo non ha ritenuto di accedere all'ipotesi di presentare un articolo aggiuntivo di identico tenore, sottoscritto da tutti i gruppi, in luogo di quello in esame. Ritiene, inoltre, che, trattandosi di materia penale, sia opportuno acquisire anche le valutazioni della Commissione Giustizia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che il parere della Commissione Giu-

stizia sarà espresso sul testo del provvedimento risultante dagli emendamenti approvati.

Federico FORNARO (LEU) ribadisce di ritenere necessario un approfondimento, in quanto l'articolo aggiuntivo in esame introduce una nuova fattispecie di reato, per cui sono previste pene significative e della quale vanno attentamente valutate le implicazioni, anche con riferimento alla normativa penale vigente.

Andrea GIORGIS (PD) osserva come l'articolo aggiuntivo in esame sia volto a introdurre una disciplina notevolmente innovativa, che merita di essere vagliata con attenzione. Ritiene, in particolare, che debba essere approfondita l'introduzione di una fattispecie di reato consistente nella mera detenzione di informazioni, ad esempio circa le modalità di fabbricazione di ordigni, non accompagnata dall'accertata volontà di compiere atti illeciti e che debba essere circoscritto l'elemento oggettivo del reato, al fine di escludere condotte inequivocabilmente inidonee al compimento di atti illeciti.

Dichiara quindi di condividere le finalità della norma proposta ma ritiene che in materia penale occorra procedere con molta cautela, a salvaguardia delle libertà fondamentali.

Richiama, inoltre, l'attenzione sull'esimente prevista dal comma 3 dell'articolo aggiuntivo, la cui formulazione configura una sorta di inversione dell'onere della prova.

Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea come l'articolo aggiuntivo in esame recepisca le indicazioni provenienti dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e come tale recepimento sia stato sollecitato dal suo gruppo.

Osserva come, accanto a norme volte al recupero di chi è stato coinvolto in percorsi di radicalizzazione, siano necessarie misure preventive, volte a consentire ai servizi di *intelligence* e alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente, sottolineando come la proposta emenda-

tiva in esame risponda appunto a tale scopo.

Segnala, inoltre, come alla proposta emendativa medesima non sia stato presentato alcun subemendamento.

Sottolinea quindi come analoghe fattispecie di reato siano già opportunamente vigenti, ad esempio, in materia di pedopornografia e di violenza in occasione di manifestazioni sportive e non comprende perché non si debbano prevedere norme analoghe per il fondamentalismo islamico.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) rileva come l'articolo aggiuntivo in esame preveda l'introduzione di un reato di pericolo e come tale reato sia, a suo avviso, definito in modo sufficientemente chiaro, in quanto si prevede che, affinché esso sussista, non sia sufficiente la mera detenzione del materiale, ma sia altresì necessaria la consapevolezza della sua destinazione al compimento, anche da parte di terzi, di una serie di atti illeciti specificamente indicati, quali atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo istituzionale.

Contesta quindi l'affermazione del deputato Giorgis, secondo la quale il comma 3 dell'articolo aggiuntivo prefigurerebbe un'inversione dell'onere della prova, e rileva come l'onere della prova sia un concetto civilistico, in quanto in materia penale rilevano elementi oggettivi, determinati nel giudizio, e che possono essere prospettati anche dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e da terzi.

Rileva inoltre come norme analoghe a quella di cui si propone l'introduzione siano previste anche in altri ordinamenti e come, a suo avviso, la fattispecie di reato prevista sia adeguatamente tipizzata.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, dichiara di considerare con attenzione le osservazioni formulate dal deputato Giorgis circa la necessità di affrontare con cautela la materia penale e ritiene nel contempo opportuno svolgere alcune considerazioni circa le motivazioni che lo

hanno indotto a presentare la proposta emendativa in esame, la cui presentazione è stata suggerita dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, sulla base degli elementi acquisiti dalle forze dell'ordine e, in particolare, dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Nel riprendere il contenuto della relazione illustrativa trasmessa dallo stesso Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, osserva quindi come l'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo si renda necessario per colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione con contenuti di natura terroristica, utile alla diffusione delle ideologie e delle metodologie eversive. Rileva, infatti, come nella prassi operativa tali ipotesi non sempre appaiono riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 302 o 414 del codice penale, relativi all'apologia o istigazione di reati con finalità di terrorismo, o all'articolo 270-*quinquies* del codice medesimo, nella parte in cui punisce l'auto-addestramento ad attività terroristiche.

Sottolinea inoltre come siano stati numerosi i soggetti trovati in possesso di documentazione ascrivibile a gruppi terroristici internazionalmente riconosciuti, che, tuttavia, il giudice penale non ha potuto fare a meno di assolvere dalle fattispecie loro contestate. Osserva che, tuttavia, il procacciamento di materiale idoneo a ispirare o a facilitare la commissione delle suddette attività costituisce condotta di per sé allarmante e pericolosa indipendentemente dalla effettiva realizzazione di atti terroristici, in quanto sintomatica di una progressione capace di portare repentinamente alla commissione di atti violenza con finalità di terrorismo.

Ricorda come sia nota l'abilità delle organizzazioni terroristiche di « trascendere » dalla dimensione virtuale a quella reale, soprattutto grazie alla pervicace diffusione di un'azione propagandistica confezionata appositamente non solo per condizionare ideologicamente e psicologicamente il potenziale affiliato ma, finanche, per insinuarsi e fornirgli « a domicilio » le

motivazioni e gli spunti operativi per passare all'azione.

Rileva, quindi, come la *ratio* del suo articolo aggiuntivo 11.04 sia quella di predisporre strumenti giuridici che consentano di intervenire su attività propedeutiche al compimento di atti terroristici, ma, alla luce delle riserve manifestate dal deputato Giorgis, dichiara la propria disponibilità a individuare una formulazione del testo che tenga maggiormente conto delle preoccupazioni manifestate.

Andrea GIORGIS (PD) osserva come il provvedimento in esame non riguardi soltanto il fondamentalismo jihadista, sottolineando, nel contempo, come non vi sia evidentemente, da parte di alcuno, l'intenzione di sottovalutare il pericolo costituito da tale fondamentalismo.

Rileva quindi come le preoccupazioni che hanno mosso il relatore Fiano siano certamente condivisibili ma osserva come, a un primo sommario esame, la proposta emendativa, nella sua attuale formulazione presenti a suo giudizio profili problematici.

Sottolinea, in particolare, come, sulla base dell'attuale formulazione, la necessità della finalità del compimento di atti terroristici non sembri essere prevista nel caso di detenzione di materiale concernente istruzioni sulla preparazione e l'uso di esplosivi e armi.

Rileva come un reato di pericolo debba essere strutturato in modo da rendere chiaro l'elemento soggettivo, in quanto nel diritto penale non può avere rilevanza un mero fatto oggettivo.

Osserva, dunque, come vada valutato con attenzione l'inserimento di tale previsione in un provvedimento che, ispirandosi anche ad altri modelli, ha lo scopo di sradicare i processi di radicalizzazione violenta.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva come la proposta emendativa possa essere riformulata, al fine di chiarire esplicitamente che la finalità del compimento di atti terroristici deve sussistere anche nel caso di detenzione di materiale concernente armi ed esplosivi.

Carlo SARRO (FI) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame, nella sua attuale formulazione sia sufficientemente chiaro, non escludendo peraltro che esso possa essere oggetto di riformulazioni migliorative.

Osserva come la *ratio* della norma sia l'anticipazione della soglia di punibilità, come previsto anche dalla legislazione antimafia, e ritiene che le condotte previste siano tipizzate in modo esaustivo, essendo, a suo avviso, chiaro che la necessità della consapevolezza delle finalità di terrorismo si riferisca a tutte le ipotesi contemplate. Sottolinea, inoltre, come il comma 3 preveda un'esimente molto ampia.

Mario PERANTONI (M5S) dichiara di condividere le perplessità manifestate dal deputato Giorgis e ritiene che la proposta emendativa in esame sia meritevole di ulteriore approfondimento, in quanto essa sembra prevedere la punibilità della mera detenzione del materiale concernente le armi, indipendentemente dalle finalità, le quali possono essere le più svariate, come, ad esempio, la passione per l'attività venatoria. Ribadisce pertanto la necessità di un'ulteriore riflessione sul tema.

Federico FORNARO (LEU) ringrazia il relatore per la disponibilità a un ulteriore approfondimento e assicura come da parte sua non vi sia alcuna contrarietà ad accogliere gli indirizzi provenienti dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Ritiene, anche alla luce del dibattito, opportuna la sospensione dell'esame del provvedimento, al fine di individuare una riformulazione adeguata, che possa ottenere il parere favorevole della Commissione Giustizia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione debba concludere nella giornata odierna l'esame delle proposte emendative, al fine di consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il parere in tempo utile per consentire la conclusione dell'e-

same in sede referente nella giornata di giovedì 10 marzo.

Ritiene, pertanto, che l'esame del provvedimento possa essere rinviato a una seduta da convocare per la giornata odierna, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Flora FRATE (IV) condivide le perplessità manifestate dal deputato Giorgis, rilevando, inoltre, come l'introduzione nel provvedimento dell'articolo aggiuntivo in esame, le cui finalità sono peraltro condivisibili, sia inopportuna, in quanto estraneo al contenuto del provvedimento medesimo.

Gianni TONELLI (LEGA) richiama l'attenzione del relatore sulla necessità di riformulare l'articolo aggiuntivo in esame, in quanto la norma, di cui condivide pienamente le finalità, appare eccessivamente indeterminata, rischiando di ricomprendere anche condotte del tutto estranee a finalità illecite.

Stefano CECCANTI (PD) dichiara di condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo in esame, ma, associandosi alle perplessità manifestate, da ultimo, dal deputato Tonelli, ritiene necessario un ulteriore approfondimento, al fine di pervenire a un testo equilibrato.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) si associa al deputato Ceccanti circa la necessità di un ulteriore approfondimento, sottolineando nel contempo come la finalità della norma sia unanimemente condivisa.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) giudica doveroso l'inserimento di una nuova fattispecie di reato, nell'ambito di un provvedimento volto a contrastare il terrorismo, a fronte di un vuoto normativo che, allo stato, non consente di intervenire preventivamente, con tempestività ed efficacia, nella fase della preparazione di atti terroristici.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), dopo aver premesso di non essere contrario agli approfondimenti che siano ritenuti neces-

sari, sottolinea come l'eventuale mancata approvazione del provvedimento in esame costituirebbe una grave responsabilità, in quanto ciò si tradurrebbe di fatto in un segnale pericoloso.

Si associa alle considerazioni del deputato Sarro e sottolinea come l'anticipazione della soglia di punibilità rispetto al principio di offensività sia stata riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale, in considerazione del bene offeso che, nel caso di specie, attiene alla sicurezza nazionale e alla tutela di interessi essenziali dello Stato.

Ribadisce quindi di ritenere sufficientemente chiara l'attuale formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene che possano essere definite puntuali riformulazioni dell'articolo aggiuntivo, che tengano conto delle osservazioni formulate, sia sotto il profilo dell'idoneità del materiale a istigare la commissione di delitti con finalità di terrorismo, sia per quanto riguarda la finalità della condotta sia sotto il profilo di una maggiore chiarezza dell'esimente di cui al comma 3.

Richiama, quindi, l'attenzione della Presidenza sull'emendamento Zoffili 10.2, precedentemente approvato, e sul quale il Governo si era rimesso alla Commissione, il cui testo, non essendo stato riformulato, potrebbe presentare profili di criticità, in quanto reca disposizioni recanti obblighi in capo alla Rai concernenti la programmazione televisiva.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come l'emendamento Zoffili 10.2 sia stato approvato e non possa, pertanto, più costituire oggetto di esame da parte della Commissione.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere favorevole per quanto concerne le finalità dell'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore, volto a colmare un vuoto normativo, rimettendosi alla Commissione circa

un'eventuale riformulazione del testo che tenga conto delle criticità evidenziate nel corso del dibattito.

Francesco FORCINITI (MISTO-A) rileva come l'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore sia formulato, a suo avviso, in maniera eccessivamente vaga, ma nel senso opposto rispetto a quanto sostenuto dai colleghi precedentemente intervenuti. Sottolinea, in particolare, come la portata dell'esimente di cui al comma 3 debba essere circoscritta con più precisione, in quanto nella sua attuale formulazione consente troppo facilmente di sostenere che le condotte previste dal comma 1 siano motivate da finalità lecite.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), tornando sull'emendamento Zoffili 10.2, precedentemente approvato, richiama l'attenzione sulla necessità di correggerne il testo, in sede di discussione in Assemblea, in quanto, se fosse mantenuta la sua attuale formulazione, con una norma di legge verrebbero dettate disposizioni alla Rai in merito alla programmazione televisiva.

Flora FRATE (IV), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore, ribadisce di condividerne le finalità ma di ritenere necessario un ulteriore approfondimento del testo, attesa la delicatezza della materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata odierna, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

**Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.**

**C. 2238 cost. Fornaro.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, rinviato da ultimo nella seduta del 2 marzo 2022.

Avverte innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppi ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la seduta di lunedì 28 marzo prossimo: pertanto l'esame in sede referente sul provvedimento dovrà concludersi entro la seduta di giovedì 24 marzo.

Rammenta quindi che il relatore, Fornaro, ha presentato l'emendamento 1.400, sostitutivo dell'articolo 1, e l'emendamento 2.400, soppressivo dell'articolo 2. A tale ultimo proposito avverte che tutti i gruppi hanno concordato all'unanimità sulla possibilità di porre nuovamente in votazione la soppressione dell'articolo 2, sebbene, nella seduta del 14 ottobre 2020, la Commissione avesse già respinto gli identici emendamenti Prisco 2.1, Sisto 2.2 e Iezzi 2.3 soppressivi del medesimo articolo 2.

Quanto all'emendamento 1.400, avverte che non sono pervenuti subemendamenti.

Segnala quindi che si passerà all'esame del predetto emendamento 1.400: invita pertanto il rappresentante del Governo a esprimere il suo parere in merito.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.400 del relatore.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, sottolinea come il suo emendamento 1.400 sia stato presentato tenendo conto degli elementi emersi nel corso della discussione e dell'attività conoscitiva svolta sul

provvedimento, e sia volto a prevedere che il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, relativo all'elezione del Senato, abbia la medesima formulazione prevista dal vigente primo comma dell'articolo 56, relativo all'elezione della Camera, eliminando, per l'elezione del Senato, il riferimento alla base regionale, previsto dal testo costituzionale vigente, nonché quello, previsto dalla precedente formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame, alla base circoscrizionale, fermo restando il vigente terzo comma dell'articolo 57, relativo alla rappresentanza minima di ciascuna regione.

Sottolinea come tale formulazione lasci il più ampio margine di discrezionalità al legislatore ordinario per quanto concerne la legge elettorale, ponendo rimedio al problema sistemico, causato dal testo dell'articolo 57 attualmente vigente, che ha finora creato gravi disomogeneità rispetto a meccanismi volti a favorire la formazione di maggioranze omogenee nelle due Camere.

Ritiene opportuno, a maggior ragione dopo l'approvazione dell'equiparazione dell'elettorato attivo per entrambi i rami del Parlamento, che il legislatore abbia la possibilità di adottare una legge elettorale omogenea fra le due Camere, anche al fine di assicurare la stabilità degli Esecutivi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, nel caso di approvazione dell'emendamento 1.400 del relatore, risulterebbero precluse tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come l'emendamento 1.400 modifichi radicalmente il provvedimento in esame, delineando, di fatto, una nuova proposta di legge, e osserva come, a fronte di ciò, sarebbe, a suo avviso, corretto riprendere l'*iter* del provvedimento dall'inizio.

Rileva, in particolare, come ci si trovi di fronte a un ulteriore passo nella direzione della piena equiparazione tra Camera e Senato.

Esprime, peraltro, soddisfazione per la presentazione dell'emendamento 2.400 del

relatore, suppressivo dell'articolo 2, relativo alla riduzione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, considerando tale emendamento suppressivo un successo politico del suo gruppo.

Quanto alla riscrittura dell'articolo 1 proposta dal relatore, rileva come essa sia volta a prefigurare una legge elettorale di tipo proporzionale puro e costituisca un goffo tentativo di piegare la Costituzione alle esigenze di una futura legge elettorale.

Dichiara, pertanto, di mantenere la contrarietà al provvedimento, pur apprezzando la soppressione dell'articolo 2 proposta dal relatore.

Francesco FORCINITI (MISTO-A), condividendo alcune delle considerazioni del deputato Iezzi, rileva come, a seguito degli emendamenti del relatore ci si trovi di fronte a una nuova proposta di legge, stigmatizzando l'intento del relatore stesso di consentire al legislatore ordinario la più ampia discrezionalità in materia di legge elettorale. Ritiene, infatti, che ciò sia del tutto inopportuno e osserva come il legislatore costituzionale, approvando la riduzione del numero dei parlamentari, si sia orientato implicitamente per un sistema proporzionale.

Considera invece pericolosa la deriva « ipermaggioritaria » che si sta intraprendendo e osserva come il nuovo testo sia ulteriormente peggiorativo rispetto al precedente, sotto il profilo della rappresentanza delle regioni più piccole.

Osserva, inoltre, come ci si stia avviando verso la cancellazione del bicameralismo e sottolinea come il rischio di disomogeneità delle maggioranze delle due Camere non possa giustificare il rischio che lo schieramento di maggioranza relativa sia sovrarappresentato.

Ritiene illusorio perseguire il rafforzamento degli Esecutivi intervenendo sulla legge elettorale, in quanto la debolezza degli Esecutivi deriva, a suo avviso, dalla mancanza di autorevolezza politica.

Ribadisce quindi la propria contrarietà sul provvedimento e chiede, attese le radicali modifiche introdotte dalle proposte emendative del relatore, che l'*iter* riprenda dall'inizio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea la piena correttezza procedurale dell'esame, rilevando come le proposte emendative del relatore siano perfettamente riconducibili al perimetro dell'originaria proposta di legge e come pertanto non vi sia necessità di riprendere l'*iter* dall'inizio.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento, svolgendo nel contempo alcune considerazioni in relazione alla discussione svoltasi finora.

Esprime la propria amarezza per il fatto che, a fronte di proposte emendative presentate per accogliere i suggerimenti emersi nel dibattito si replichi chiedendo che l'*iter* riprenda dall'inizio.

Sottolinea quindi come il suo emendamento 2.400, soppressivo dell'articolo 2, accolga pienamente i rilievi emersi nel corso del dibattito e come l'emendamento 1.400, sostitutivo dell'articolo 1, sia volto proprio a evitare un'eccessiva compressione della rappresentanza politica a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, consentendo la costituzione di un collegio unico nazionale per il recupero dei resti.

Ricorda come la mancata indicazione del sistema elettorale in Costituzione sia stata una scelta consapevole dei costituenti e come il testo da lui proposto non prefiguri alcun sistema elettorale, lasciando invece il legislatore libero di intervenire come ritenga sulla legge elettorale, ovvero di non intervenire su tale disciplina, atteso che la formulazione proposta dell'articolo 57 sarebbe compatibile anche con la disciplina vigente in materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendosi giunti in prossimità delle 14,15, orario previsto per la conclusione della seduta della Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.**

**C. 3387 Baldelli.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3387 Baldelli, recante riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.

Ricorda che il relatore, Baldelli, nella precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte quindi che, nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha convenuto all'unanimità di non fissare un termine per la presentazione delle proposte emendative: pertanto il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.*

**La seduta comincia alle 20.25.**

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radi-**

**calizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Ribadisce che nella seduta odierna dovrebbe terminare l'esame delle proposte emendative, al fine di trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva e di concludere l'esame in sede referente nella seduta di giovedì 10 marzo, così da rispettare la data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppi per la seduta di lunedì 14 marzo prossimo.

Informa quindi che l'esame riprenderà dagli emendamenti Invernizzi 2.3 e Bordonali 2.13, rimasti accantonati, per poi passare all'articolo aggiuntivo 11.04 del Relatore.

Prende atto che i presentatori degli emendamenti Invernizzi 2.3 e Bordonali 2.13 hanno accolto la riformulazione proposta dal relatore.

Avverte che il relatore ha presentato una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 11.04 *(vedi allegato)*.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti Invernizzi 2.3, nel testo riformulato, e Bordonali 2.13, nel testo riformulato *(vedi allegato)*.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, riferisce alla Commissione di aver predisposto, sulla base degli elementi emersi nel

corso della discussione svoltasi nella precedente seduta e informandone il Governo, una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 11.04, volta a porre rimedio alle criticità evidenziate.

Sottolinea come tale nuova formulazione sia diretta, in particolare, a circoscrivere la portata della fattispecie di reato prevista dal comma 1, a sopprimere l'aggravante prevista nella formulazione originaria dal comma 2 e ad ampliare e chiarire la porta dell'esimente di cui al comma 3 della precedente formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro svolto.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva come l'articolo aggiuntivo in esame tenga conto dell'esigenza, prospettata nel corso della discussione anche dal suo gruppo, di recepire le indicazioni provenienti dal Copasir, nel senso di prevedere un'ulteriore fattispecie di reato volta a prevenire il compimento di atti di terrorismo.

Richiama l'attenzione sulla delicatezza della materia, osservando come non vada dimenticato, anche in un momento nel quale l'attenzione è concentrata sugli eventi bellici in Ucraina, che una delle principali minacce nei confronti dell'Occidente è costituita dal fondamentalismo islamico e dal terrorismo, e sottolinea come tale minaccia permanga nella sua gravità, nonostante l'eccellente lavoro compiuto nel nostro Paese dai servizi di *intelligence* e dall'autorità di pubblica sicurezza.

Osserva tuttavia come le indicazioni del Copasir risultino recepite dalla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo in esame soltanto parzialmente. Rileva come la nuova formulazione possa essere ritenuta maggiormente garantista, ma osserva come questo Parlamento non sia stato altrettanto attento alle garanzie individuali in altre recenti occasioni.

Rileva come comunque si tratti di un passo in avanti e alla luce di tali considerazioni dichiara l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia sull'articolo aggiuntivo 11.04 come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 11.04 del Relatore, come riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri; rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 10 marzo.

**La seduta termina alle 20.40.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.*

*C. 716 cost. Meloni.*

*Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo*

*C. 231 Gebhard e C. 2860 Baldini*

## ALLEGATO

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cretnago).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

*All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: libertà religiosa aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano*

**1.2.** (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le finalità perseguite dalla presente legge non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.*

**1.5.** (Nuova formulazione) Montaruli, Prisco.

*All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del*

**2.1.** (Nuova formulazione) Montaruli, Prisco.

*All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: e araba con le seguenti: , araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.*

**10.2.** Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo periodo, sostituire le parole da: operanti fino a: sociale e con le seguenti: che siano attivi nella realizzazione in Italia di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa nonché;*

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis. In ogni caso non possono essere nominati componenti del CRAD soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:*

*a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;*

*b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole da: operanti fino a: sociale con le seguenti: che siano attivi nella realizzazione di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa;*

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In ogni caso non possono essere nominati componenti del CCR soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

**2.3.** (Nuova formulazione) Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il CRAD segnala all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui al primo periodo dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

**2.13.** (Nuova formulazione) Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite.

**11.04.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.	
C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

**C. 3495 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna in sede consultiva secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Nel far presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni VIII e X,

l'esame del disegno di legge C. 3495 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, ricorda che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 10 marzo.

In sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che il decreto-legge in esame è composto da 43 articoli suddivisi in cinque Titoli, più un allegato. Il Titolo I (articoli da 1 a 21), a sua volta diviso in due Capi, prevede misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili; il Titolo II (articoli da 22 a 25) reca disposizioni in materia di politiche industriali; il Titolo III (articoli da 26 a 28) è intitolato « Regioni ed enti territoriali »; il Titolo IV (articoli da 29 a 42) — che investe anche profili di competenza della Commissione Giustizia — reca altre misure urgenti; e infine, il Titolo V (articoli 42 e 43) detta le disposizioni finali e finanziarie.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una approfondita analisi di tutti i contenuti del decreto-legge in esame, precisa di soffermarsi in questa sede sugli aspetti di interesse per la nostra Commissione. In particolare, evidenzia che

l'articolo 33 contiene disposizioni riguardanti diversi profili relativi alle assunzioni presso l'ufficio del processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 73, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, per consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all'ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.

Evidenzia che le assunzioni oggetto della disposizione sono quelle riguardanti gli addetti all'ufficio per il processo indicate all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, avvenute nell'ambito della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di garantire il rispetto dei tempi per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Rileva che il comma 2 prevede modifiche agli articoli 11 e 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione all'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo e la procedura per il loro reclutamento. In particolare, la lettera *a*) del comma 2, introduce il nuovo comma 2-*bis* al citato articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, con il quale si prevede l'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo e stabilisce, per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. A tal fine, l'avvocato ed il praticante avvocato sono tenuti a comunicare al consiglio dell'ordine in cui sono iscritti l'assunzione come addetto all'ufficio del processo; in caso di omessa

comunicazione, non sarà loro consentito di prendere servizio.

In proposito rammenta che, per le assunzioni nell'ambito dei progetti di attuazione del PNRR, al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità, il comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 stabilisce, in via generale, che ai professionisti non è richiesta la cancellazione dall'albo, dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza, né l'eventuale assunzione determina la cancellazione d'ufficio. Inoltre, per gli iscritti negli elenchi di personale dotato di alta specializzazione, istituiti presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, non si applica, ove abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, sanzionato con la nullità dei contratti in tal modo conclusi e con il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni dal comma 16-*ter* dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con riferimento alla professione forense, rammenta che si è posto il problema della conciliabilità di tale dettato generale con la disciplina specifica in vigore per gli avvocati di cui all'articolo 18 della legge n. 247 del 2012 che prevede l'incompatibilità della stessa professione forense con quasi tutte le forme di lavoro autonomo, subordinato e di attività di impresa, pur facendo eccezione per le attività di insegnamento e ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (articolo 19 della medesima legge n. 247 del 2012). La questione dell'applicabilità agli avvocati delle disposizioni di cui al comma 7-*ter* ha provocato richieste di chiarimenti al Consiglio Nazionale Forense da parte di diversi Consigli dell'Ordine degli

avvocati, tanto che il CNF ha inteso sollecitare il Governo, con una propria delibera, ad intervenire sulla norma, sottolineandone l'evidente contrasto « con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il lavoro subordinato » e avanzando alcune proposte di modifica.

Precisa che dalla relazione illustrativa del provvedimento si evince che « anche su indicazione degli organi rappresentativi dell'Avvocatura si è ritenuto opportuno un chiarimento normativo in ordine all'applicabilità dell'articolo 1, comma 7-ter, del predetto decreto-legge 80 del 2021 anche ai soggetti assunti nell'ufficio per il processo »; tale chiarimento è finalizzato ad evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa possano essere « lesi nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle due attività (lavorativa e professionale) che potrebbe comportare una indebita commistione di interessi confliggenti ».

Fa presente che la successiva lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 33 in esame, interviene con due modifiche sull'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021. In primo luogo, il numero 1) della lettera *b*) in esame sostituisce il secondo periodo del comma 11 del citato articolo 14, al fine di consentire, nel caso in cui all'esito delle procedure concorsuali bandite dal Ministero della giustizia, vi siano distretti nei quali non sono stati coperti tutti i posti messi a concorso, che si possa attingere, tramite scorrimento, dalle graduatorie di altri distretti in cui, per il medesimo profilo rimasto scoperto, siano disponibili candidati che sono risultati idonei ma non vincitori. Per partecipare alla procedura di assegnazione di tali posti i candidati idonei, ma non utilmente collocati, nelle graduatorie distrettuali ancora capienti devono presentare apposita domanda, indicando uno solo dei distretti in cui risultano scoperture di posti. L'assegnazione avviene sulla base della votazione conseguita. Resta comunque fermo il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato, stabilito dall'articolo 15 del citato

decreto-legge n. 80 del 2021 (salva la possibilità di mobilità interna, su domanda del dipendente, presso uffici situati nel medesimo distretto, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, di cui al comma 2 del medesimo articolo 15). Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto-legge in esame, la sostituzione del secondo periodo del comma 11 dell'articolo 14 si è resa necessaria in quanto la procedura precedentemente prevista, individuando le graduatorie da cui attingere secondo un sistema basato sulla contiguità geografica, si è dimostrata inadeguata a garantire la completa copertura delle vacanze poiché non teneva conto della circostanza che le graduatorie incapienti riguardano in concreto proprio distretti confinanti tra loro. In particolare, i distretti nei quali si è rilevato il maggior numero di scoperture sono tutti situati nel Centro-Nord del Paese, secondo una tendenza storicamente radicata: si tratta dei distretti di Milano (189 posti vacanti), Venezia (139), Brescia (127) e Genova (118), seguiti dal distretto di Torino, con poco 92 posti vacanti. Il numero 2) della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo in esame interviene sul comma 12-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021 che disciplina la procedura speciale per il distretto di Trento, aggiungendo un periodo allo scopo di autorizzare la commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, ad ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo non superiore a trenta volte quello dei posti messi a concorso, in base alla graduatoria risultante a seguito della valutazione dei titoli.

Sottopone, inoltre, all'attenzione della Commissione l'articolo 34 del decreto-legge in esame che apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea « EPPO ». Al riguardo, evidenzia che il comma 1, lettera a), modificando l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2021, relativo alla disciplina dell'autorità competente e del procedi-

mento per la designazione dei procuratori europei delegati (PED), innalza il limite di età da 59 a 64 anni per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) (comma 1, lettera *a*), numero 1)) Il numero 1) inoltre, aggiungendo un periodo al comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 19 del 2021, specifica che quando – in seguito ad accordo tra il Procuratore capo europeo e il Ministro della giustizia – si provveda alla designazione di procuratori europei delegati addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la legittimazione alla presentazione della dichiarazione di disponibilità per la designazione all'incarico di PED presso la Procura generale della Corte di cassazione è attribuita ai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità.

Rammenta che i successivi numeri 2), 3) e 4) della lettera *a*) in esame, apportano quindi una serie di modifiche volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità. In particolare: è modificato il comma 4 del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 9 del 2021 specificandosi che la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (lettera *a*) n. 2); è modificato il comma 5 del medesimo articolo, relativo alla valutazione da parte del CSM delle candidature, coordinandolo alle nuove disposizioni introdotte e specificando che nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche; resta ferma, al di fuori dei casi dei PED presso la Procura della Cassazione, l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa (lettera *a*), n. 3); sono coordinate con le nuove disposizioni le disposizioni contenute nel comma 6 relative alla designazione dei PED da parte del CSM (lettera *a*) n. 4).

Evidenzia che il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 6 del decreto legislativo

n. 9 del 2021 concernente la disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, con particolare riguardo all'assegnazione degli stessi alle sedi, all'esonero dal carico di lavoro ordinario nonché alla riassegnazione alla sede di provenienza alla cessazione dell'incarico. In particolare le modifiche dei commi 1 e 2 (lettera *b*) nn. 1) e 2)) sono di coordinamento con l'introduzione delle nuove disposizioni relative ai PED destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione. Anche il numero 3) della lettera *b*) del comma 1, che modifica il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2021, è volta a coordinare la disciplina della riassegnazione del magistrato nominato PED, con l'introduzione dei PED di legittimità. La medesima disciplina viene inoltre integrata al fine di chiarire che la riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte.

Rileva che la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 34 in esame interviene sull'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 9 del 2021 con il quale si prevede che il versamento dei contributi previdenziali dei PED sia integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti. La novella specifica che la quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato PED non dovrà essere rimborsata all'amministrazione, nei casi in cui la quota stessa sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea. Evidenzia che secondo quanto specificato dalla Relazione tecnica, allegata al decreto-legge in esame, tale modifica si rende necessaria al fine di rispettare il principio di parità retributiva previsto dall'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, laddove obbliga gli Stati membri a garantire che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore

nazionale. La successiva lettera *d*) del comma 1 interviene sull'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2021 che attribuisce ai procuratori europei delegati le funzioni ed i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione ai procedimenti di competenza della Procura europea (tanto per i procedimenti per i quali EPPO ha deciso di avviare un'indagine, quanto per quelli che EPPO abbia avocato in una fase successiva all'avvio delle indagini). La novella aggiunge un periodo al comma 1 per specificare che l'esercizio delle funzioni dei PED addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione è limitato alle sole udienze penali. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 34, modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 9 del 2021, con riguardo ai provvedimenti organizzativi che i dirigenti delle procure devono adottare per integrare i procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio di destinazione; tale disciplina è estesa altresì alla Procura generale presso la Corte di cassazione, in conseguenza dell'introduzione da parte del decreto-legge in esame dei PED di legittimità. La lettera *f*) del comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 9, in relazione alla necessaria comunicazione al Procuratore Capo europeo di determinati provvedimenti (di cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e di trasferimento di ufficio) adottati dal CSM nei confronti del procuratore europeo delegato, per motivi non connessi alle sue responsabilità derivanti dal Regolamento EPPO. La novella è volta ad anticipare l'obbligo di comunicazione dalla fase esecutiva dei provvedimenti alla fase che precede l'inizio del procedimento.

Ricorda che la successiva lettera *g*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 9 del 2021, che disciplina il procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal regolamento EPPO, stabilendo che l'azione disciplinare in Italia possa essere promossa solo con il consenso del procuratore capo europeo e specifi-

cando che il Ministro della giustizia prima di promuovere l'azione disciplinare (e nello specifico prima di trasmettere la richiesta di indagini) nei confronti del PED deve comunicarlo al Procuratore generale presso la Cassazione in modo tale che lo stesso possa acquisire il consenso del Procuratore capo europeo prima che il procedimento sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo.

Fa presente, in fine, che il comma 2 dell'articolo 34 modifica la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71) includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità (lettera E della tabella) quelli « destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione ».

Ciò premesso, sottolinea che sarà cura della relatrice, prima di redigere la proposta di parere sul provvedimento, condividerla per le vie brevi con i gruppi.

Catello VITIELLO (IV) sottolinea la difficoltà dei gruppi di approfondire, entro il 10 marzo prossimo, i contenuti dell'articolo 33 del decreto-legge in esame che affronta problematiche già emerse nel corso dell'esame da parte della Commissione della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il 2021. Sottolinea come la Commissione abbia rinviato la deliberazione sulla risoluzione sulla citata Relazione proprio perché nel corso del dibattito erano emerse da parte della maggioranza delle perplessità rispetto a determinate scelte in ordine agli addetti all'ufficio del processo. Chiede quindi che la Commissione possa disporre di un tempo maggiore per esprimere il proprio parere sul decreto-legge in esame parallelamente alla deliberazione sulla citata risoluzione sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR. Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 33 del provvedimento prevede come ai fini del tempo di tirocinio possa essere computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato come addetto per l'ufficio del processo. A suo avviso tale disposizione rischia di creare una ulteriore stortura del sistema. Sot-

tolinea infatti che, se si stabilisce che per la formazione si può prevedere una equiparazione con la figura del tirocinante, non si comprendono le ragioni che vietano tale equiparazione con il praticante avvocato soprattutto considerato che attualmente il tirocinio e la pratica possono essere contestuali. Consapevole che la distorsione del sistema è da rilevare a monte, invita tuttavia a non creare degli ibridi non inseriti nel sistema. Evidenzia infatti che non si può ritenere di risolvere il problema della legge professionale forense partendo dagli addetti per il processo ma che è invece indispensabile intervenire su tutto l'ordinamento professionale senza creare ulteriori categorie di precari, più sfortunate di altre. Da ultimo ritiene che questa versione spot di quello che dovrebbe essere la professione forense costituisce un azzardo che il legislatore, in questo particolare momento storico, non può permettersi.

Ingrid BISA (LEGA), nel condividere le osservazioni del collega Vitiello, auspica che la relatrice, come ha già fatto la collega D'Orso, relatrice della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR per il 2021, effettui un approfondimento sulla norma anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito svolto in Commissione proprio sulla citata Relazione. Si unisce, quindi, alla richiesta di rinviare il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul decreto-legge in esame. In particolare, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge in esame prevede che il tirocinio di diciotto mesi

presso l'ufficio giudiziario possa essere equiparato ai fini dell'accesso al concorso per magistrato onorario. In proposito ritiene che sia necessario chiarire cosa sia effettivamente l'ufficio del processo in quanto, da una lettura della disposizione in discussione, sembrerebbe che anche in fase di tirocinio, colui che ricopre la carica presso tale ufficio si sostituisca al giudice e che quindi le due posizioni si equiparino. Ritiene pertanto necessario svolgere una riflessione in tal senso sottolineando che vi è invece, in riferimento all'avvocatura, una incredibile discrepanza. Sottolineando come nella proposta di risoluzione sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR per il 2021 era già stata evidenziata la necessità di equiparare la normativa rispetto al giudice onorario, auspica che il Governo rifletta sulla questione.

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolineando la delicatezza del tema in discussione, precisa che non vi è alcuna volontà di porre fretta ai commissari. Rileva che il decreto-legge in discussione e la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR per il 2021 hanno evidenziato una problematica che deve essere affrontata di pari passo e, in attesa di conoscere l'orientamento della relatrice, ritiene che non vi siano difficoltà a rinviare l'espressione del parere sul decreto-legge in esame al fine di consentire alla Commissione di coordinare le due deliberazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo Unificato C. 243 e abbinate (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

#### La seduta comincia alle 10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

**C. 3495 Governo**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, riferisce ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, osservando che il provvedimento – composto di 43 articoli, suddivisi in 5 Titoli più due allegati – prevede misure per l'efficienza energetica, la riconversione e altri interventi a favore delle imprese e delle utenze domestiche, per un ammontare di quasi 8 miliardi di euro, di cui circa 5,5 miliardi destinati a contrastare il caro energia e la restante parte a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Evidenzia, poi, che sono stanziati risorse anche per il contenimento del Covid, la rigenerazione urbana, e sono altresì previsti contributi agli enti territoriali di ogni livello, interventi di solidarietà in favore delle famiglie dei sanitari ed altri interventi urgenti.

In particolare, fa presente che le norme del Titolo I (articoli 1-21) contengono misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure

strutturali e di semplificazione in materia energetica; le disposizioni del Titolo II (articoli 22-25) recano interventi in materia di politiche industriali; il Titolo III (articoli 26-28) contiene disposizioni volte a ristorare parzialmente le regioni e gli enti territoriali dalle conseguenze dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; il Titolo IV (articoli 29-41) contiene altre misure urgenti eterogenee ed indifferibili; infine, il Titolo V (articoli 42-43) contiene le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore

Passando alle disposizioni di più stretta competenza della Commissione difesa, segnala innanzitutto l'articolo 19, che reca disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione finalizzate a semplificare e razionalizzare il funzionamento del Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC). In particolare, si prevede la possibilità di affidare la realizzazione degli interventi sugli edifici non in uso al Ministero della Difesa, oltre che ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche all'Agenzia del Demanio. Ciò al fine di agevolare le forme di razionalizzazione e coordinamento tra interventi di efficientamento energetico e interventi di adeguamento e miglioramento sismico, che molto spesso si prestano ad essere effettuati in modo integrato, favorendo economie di scala, razionalizzando i costi e promuovendo forme di utilizzo sinergico di fondi differenti. Inoltre, la norma prevede che l'Agenzia del demanio, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche nonché il Ministero della difesa o gli organi del Genio militare possano fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).

Di particolare importanza è poi l'articolo 20, che disciplina il contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale. La norma prevede che il

Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi Spa, allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nell'ipotesi di utilizzo diretto, gli oneri derivanti dall'installazione degli impianti sarebbero sostenuti con le risorse iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa o, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previa intesa con il Ministero della transizione ecologica nell'ambito degli investimenti del citato Piano.

Tutto ciò considerato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole preannunciando la disponibilità a tenere conto dei contributi che dovessero emergere dal dibattito.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI ringrazia il relatore per l'esautiva illustrazione del provvedimento e sottolinea come anche la Difesa sia chiamata a fornire un contributo per affrontare le problematiche energetiche, assicurando la massima disponibilità nel rispondere alla situazione di emergenza, acuita dallo scoppio del conflitto in Ucraina.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Testo Unificato C. 243 e abbinate.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, rileva che la Commissione difesa è chiamata a rendere il parere alla Commissione affari costituzionali sul testo unificato delle proposte di legge recanti misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, adottato lo scorso 18 novembre 2021, composto di 12 articoli.

Osserva, quindi, che l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, volte ad adottare misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ovvero il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo.

L'articolo 2 istituisce, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), che ha il compito di predisporre annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Tutto ciò al fine di promuovere il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.

È poi prevista, all'articolo 3, l'istituzione dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione, con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale e, all'articolo 4, l'istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da cinque deputati e da cinque senatori, con la finalità di svolgere attività conoscitiva sui

fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta.

L'articolo 7 riguarda le attività di formazione specialistica del personale interessato, tra cui il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, mentre l'articolo 8 disciplina gli interventi preventivi in ambito scolastico e l'articolo 9 i progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate.

Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, l'articolo 10 stabilisce che il Piano strategico nazionale possa prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali nonché l'eventuale adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

Infine, l'articolo 11 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti.

Conclude segnalando che l'esame delle proposte emendative da parte della Commissione affari costituzionali dovrebbe concludersi in questa settimana e, pertanto, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta di parere sul testo così come risultante dagli emendamenti approvati.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI si riserva di intervenire nella successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	49
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	50
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	51
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	53
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (Parere Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	58

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.**

**C. 2 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2022.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti, che non contiene ulteriori proposte emendative rispetto al fascicolo n. 5. In proposito, ricorda che la Commissione si è già espressa sul fascicolo n. 3 degli emendamenti. Rammenta, altresì, che nella scorsa seduta, rispetto al fascicolo n. 5, aveva avanzato una richiesta di chiarimenti al Governo rispetto agli effetti finanziari dell'emendamento 5.500 delle Commissioni. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente in merito all'emendamento 5.500 delle Commissioni, conferma che l'eventuale impiego di strumenti tecnologici può aver luogo, come previsto espressamente dalla citata proposta emendativa, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 e non comprese nel fascicolo n. 3.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.**

**C. 3318-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il testo originario del provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, è stato già esaminato, nella seduta dello scorso 17 gennaio, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e di imputarne la copertura finanziaria al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2022-2024, stante l'intervenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e la natura della spesa oggetto di copertura.

Poiché la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente il successivo 19 gennaio 2022 recependo la suddetta condizione, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.**

**C. 2806-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che il testo originario del provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 maggio 2021, esprimendo sullo stesso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, previo avviso conforme del Governo.

In particolare, sottolinea che la suddetta condizione – stante l'intervenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2020 – era volta a differire al 2021 la decorrenza degli oneri derivanti dal contributo obbligatorio annuale per la partecipazione dell'Italia alla Convenzione in oggetto, valutato in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022, da corrispondere a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che si riteneva in quel momento potesse ancora verosimilmente avere luogo entro l'anno 2021, nonché dalle spese inerenti agli articoli 5, 6 e 11 della medesima Convenzione, pari a 220.071 euro annui.

Evidenzia che, per le medesime ragioni, la predetta condizione era altresì volta a differire le spese di missione dovute alla partecipazione di delegati italiani alla Conferenza delle Parti di cui all'articolo 19 della Convenzione, valutate in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dal 2022, nel presupposto che la prima riunione avesse

luogo a Ginevra nell'anno 2022, e ad imputare la copertura degli oneri complessivamente derivanti dal presente disegno di legge al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2021-2023.

Rammenta che la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente il successivo 4 agosto 2021, recependo la suddetta condizione, e che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo sottoposto all'Assemblea, come modificato nei termini dianzi illustrati.

Tutto ciò premesso e fermo restando che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine all'opportunità di differire ulteriormente al 2022 la decorrenza degli oneri previsti dal testo a far data dal 2021, conseguentemente adeguando al vigente triennio il richiamo del fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura, nonché in merito alla perdurante validità degli importi decrescenti relativi all'ammontare del contributo obbligatorio annuale a carico dell'Italia.

Ritiene inoltre necessario che il Governo confermi se la prima riunione della Conferenza delle Parti avrà effettivamente luogo a Ginevra nel 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI segnala che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale a carico dell'Italia, valutato in euro 230.307 per il primo anno e in euro 207.321 annui a regime, corrisponde a quello risultante dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge in oggetto. Inoltre, conferma che la prima riunione della Conferenza delle Parti avrà effettivamente luogo a Ginevra nel 2022.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2806-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001,

rilevato che:

il testo originario del presente provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 maggio 2021, che ha espresso sullo stesso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

la III Commissione ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente il successivo 4 agosto 2021, recependo la suddetta condizione;

in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 risulta necessario differire al 2022 la decorrenza degli oneri previsti a far data dal 2021, conseguentemente adeguando al vigente triennio il richiamo del fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'ammontare del contributo obbligatorio annuale a carico dell'Italia, valutato in euro 230.307 per il primo anno e in euro 207.321 annui a regime, corrisponde a quello risultante dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge in oggetto;

la prima riunione della Conferenza delle Parti avrà effettivamente luogo a Ginevra nel 2022,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole:* valutati in euro 230.307 per l'anno 2021 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* valutati in euro 230.307 per l'anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023;

*sostituire le parole:* pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2022;

*sostituire le parole:* ai fini del bilancio triennale 2021-2023 *con le seguenti:* ai fini del bilancio triennale 2022-2024;

*sostituire le parole:* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 *con le seguenti:* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.**

**C. 1870 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, poiché è ancora in corso di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge interviene sull'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, ampliando l'elenco delle fattispecie di reato per le quali il questore, ove ne sussistano i presupposti, può rilasciare un permesso di soggiorno allo straniero vittima di violenza o abuso commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, al fine di tutelarne l'incolumità. In particolare, segnala che fra i reati richiamati dalla disposizione, viene incluso il reato di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'articolo 558-bis del codice penale.

In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni tenuto conto che né alla disposizione di cui viene ampliato l'ambito di applicazione (articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998), né alla successiva disposizione che ha disciplinato gli effetti del permesso di soggiorno così rilasciato (articolo 1, comma

1, lettera f), numero 1), del decreto-legge n. 113 del 2018) sono stati ascritti effetti finanziari.

Tutto ciò considerato, formula pertanto un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.**

**C. 3441 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che gli articoli XI, XII, XIII e XIV dell'Accordo, che disciplinano il regime di esenzioni, privilegi ed agevolazioni garantiti all'Organizzazione, ai funzionari ed ai familiari del personale dipendente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le esenzioni ivi previste costituiscono rinuncia a maggior gettito.

Segnala, infatti, che, da un lato, non risulta al momento presente in Italia alcun soggetto beneficiario di tali facilitazioni, dall'altro, il regime di esenzione si applicherà esclusivamente ai dipendenti che non sono in possesso di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.

Assicura, inoltre, che la procedura di adeguamento dell'ordinamento interno agli eventuali futuri accordi complementari, con-

clusi ai sensi del comma 3 dell'articolo X dell'Accordo in esame, per autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano, sarà valutata conformemente agli usuali criteri previsti dall'articolo 80 della Costituzione.

Chiarisce, infine, che all'attuazione di quanto previsto in merito alle spese di manutenzione straordinaria dal paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli oneri di manutenzione straordinaria risultano di carattere certo e, in quanto tali, quindi, non rinviabili, quanto alla relativa copertura finanziaria, ad un successivo provvedimento legislativo, anche per evidenti ragioni di tempestività con cui tali interventi, in alcuni casi, devono essere assicurati.

Evidenzia che tali interventi non parrebbero comunque avere portata innovativa, giacché sullo Stato italiano, proprietario dello stabile in questione, ossia una porzione di Palazzo Altemps, già gravano a legislazione vigente gli oneri per la manutenzione straordinaria, ai sensi della disciplina codicistica.

Segnala che in recenti accordi di sede di natura analoga all'Accordo in esame, gli oneri di manutenzione straordinaria sono stati considerati neutrali o perché essi già gravavano a legislazione vigente sull'amministrazione interessata (C. 3324 Centro Galileo; C. 3328 Istituto forestale europeo) o perché confermativi di accordi già vigenti (C. 3242 Laboratorio europeo di biologia molecolare; C. 1681 Istituto universitario europeo).

Ritiene pertanto che risulti necessario sostituire la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, con una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che all'attuazione del paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo in esame si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3441 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021;

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo III dell'Accordo in oggetto, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità;

il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 dispone invece che agli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria a carico del Governo italiano dell'immobile di cui trattasi, di cui dall'articolo II, paragrafo 4, ultimo periodo, dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

la relazione tecnica allegata al predetto disegno di legge ribadisce che agli oneri di manutenzione straordinaria si farà fronte con eventuali provvedimenti *ad hoc*;

rilevato tuttavia che:

gli oneri di manutenzione straordinaria risultano di carattere certo e, in quanto tali, quindi, non rinviabili, quanto alla relativa copertura finanziaria, ad un successivo provvedimento legislativo, anche per

evidenti ragioni di tempestività con cui tali interventi, in alcuni casi, devono essere assicurati;

tali interventi non parrebbero comunque avere portata innovativa, giacché sullo Stato italiano, proprietario dello stabile in questione, ossia una porzione di Palazzo Altemps, già gravano a legislazione vigente gli oneri per la manutenzione straordinaria, ai sensi della disciplina codicistica;

in recenti accordi di sede di natura analoga all'Accordo in esame, gli oneri di manutenzione straordinaria sono stati considerati neutrali o perché essi già gravavano a legislazione vigente sull'amministrazione interessata (C. 3324 Centro Galileo; C. 3328 Istituto forestale europeo) o perché confermativi di accordi già vigenti (C. 3242 Laboratorio europeo di biologia molecolare; C. 1681 Istituto universitario europeo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli articoli XI, XII, XIII e XIV dell'Accordo, che disciplinano il regime di esenzioni, privilegi ed agevolazioni garantiti all'Organizzazione, ai funzionari ed ai familiari del personale dipendente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le esenzioni ivi previste costituiscono rinuncia a maggior gettito;

infatti, da un lato, non risulta al momento presente in Italia alcun soggetto beneficiario di tali facilitazioni, dall'altro, il regime di esenzione si applicherà esclusivamente ai dipendenti che non sono in possesso di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia;

la procedura di adeguamento dell'ordinamento interno agli eventuali futuri accordi complementari, conclusi ai sensi del comma 3 dell'articolo X dell'Accordo in esame, per autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei

servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano, sarà valutata conformemente agli usuali criteri previsti dall'articolo 80 della Costituzione;

all'attuazione di quanto previsto in merito alle spese di manutenzione straordinaria dal paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritenuto pertanto che risulti necessario sostituire la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, con una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che all'attuazione del paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo in esame si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione del paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli**

preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

**C. 3307 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, fa presente che la quota annua per il funzionamento della Convenzione in oggetto decorrerà a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Pertanto, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ritiene necessario, all'articolo 4, comma 1, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, anziché dall'anno 2021, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3307 Governo, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quota annua per il funzionamento della Convenzione in oggetto decorrerà a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

pertanto, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, all'articolo 4, comma 1, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, anziché dall'anno 2021, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2022;*

*sostituire le parole: bilancio triennale 2021-2023 con le seguenti: bilancio triennale 2022-2024;*

*sostituire le parole: per l'anno 2021 con le seguenti: per l'anno 2022 ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.**

**C. 3491 Governo.**

(Parere Commissioni III e IV).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del

decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, e che oggetto di esame è il testo iniziale del provvedimento. Evidenzia che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che, con riferimento all'articolo 2, una serie di schede allegate alla relazione tecnica forniscono gli elementi di dettaglio della quantificazione degli oneri. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che in pendenza dell'esame del presente decreto-legge (cosiddetto « decreto Ucraina ») è stato pubblicato un secondo decreto-legge concernente la crisi in Ucraina, il decreto-legge n. 16 del 28 febbraio 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2022, cosiddetto « decreto Ucraina bis ») e che nel corso della seduta del 1° marzo 2022, in sede referente, il rappresentante del Governo ha prospettato la « confluenza » del « decreto Ucraina bis » nel « decreto Ucraina ». Avvisa che darà dunque conto, ove necessario, delle interazioni del secondo decreto-legge sulle norme recate dal decreto-legge ora all'esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO, evidenzia preliminarmente che la norma autorizza le spese di euro 86.129.645 ed euro 67.451.608 per il 2022, nonché di euro 21.000.000 per il 2023 per consentire la partecipazione di personale militare al potenziamento di specifici dispositivi di difesa collettiva della NATO in relazione alla crisi in atto in Ucraina. Al riguardo, pur considerato che la relazione tecnica conferma che tali importi costituiscono limite massimo di spesa e preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla stessa che ne consentono la complessiva verifica con riferimento alle componenti di spesa di personale, reputa opportuno acquisire i dati sottostanti la stima delle spese di funzionamento e di quelle *una tantum* in merito alle quali la relazione tecnica si limita a indicare l'incidenza di costo delle relative componenti.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione, non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione (autorizzazione di spesa di euro 12.000.000 per il 2022 per la cessione a titolo gratuito all'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali) appare configurato come limite massimo di spesa, come peraltro confermato anche dalla relazione tecnica. Prende, altresì, atto dei dati e degli elementi di quantificazione a tale riguardo forniti dalla relazione tecnica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante Semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina, rileva preliminarmente che le norme in esame hanno carattere ordinamentale in quanto intervengono sui profili procedurali della cooperazione internazionale, limitatamente alla crisi ucraina e all'anno 2022, e sotto questo riguardo non formula osservazioni. Tenuto comunque conto che la norma consente di derogare a tutte le disposizioni di legge (eccetto quelle penali, antimafia e di derivazione unionale), osserva che risulterebbe consentita la deroga alle norme poste in materia di finanza pubblica: circa gli effetti, anche di carattere indiretto, che potrebbero derivare da tali deroghe, sarebbe comunque utile, a suo parere, acquisire ulteriori elementi informativi dal Governo.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Disposizioni per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, con riguardo al comma 1, pur considerato che il relativo onere, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, appare limitato all'entità del disposto incremento della dotazione finanziaria degli Uffici di rappresentanza all'estero di prima categoria (euro 10.000.000 per il 2022), ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la stima del medesimo, che non appaiono desumibili né dal testo né dalla relazione tecnica, al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura: ciò anche in conside-

razione del fatto che il relativo onere potrebbe risultare non pienamente comprimibile entro le risorse effettivamente disponibili.

Non formula osservazioni in merito all'importo recato dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 (1 milione di euro per il 2022 per l'invio di 10 militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli Uffici di rappresentanza all'estero) che appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sul comma 1 non formula osservazioni, dal momento che la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.

Con riferimento al comma 2, che incrementa di euro 100.000 per il 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2005, che disciplina la corresponsione di compensi onnicomprensivi in favore del personale della Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, evidenzia che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, tale somma è finalizzata ad integrare di 2 unità il personale impiegato presso medesima l'Unità e ad aumentare del 10 per cento circa le indennità erogate al personale già in servizio. Tanto premesso, al fine di verificare la congruità dell'importo stanziato rispetto alle finalità della norma evidenziate dalla relazione tecnica, reputa opportuno che vengano forniti ulteriori dati ed elementi relativi al previgente regime indennitario in godimento al personale dell'Unità di crisi e all'entità del personale impiegato presso la medesima struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Infine, per quanto concerne il comma 3, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma si limita a prorogare il termine fino al quale resta consentito agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'i-

dentità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Al riguardo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria di tale disposizione. Evidenzia, altresì, che alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, recante Disposizioni finanziarie, evidenzia che il comma 1, lettere da *a)* a *d)*, indica le modalità tramite cui si fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023. In particolare, segnala che ai predetti oneri si provvede:

quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145 [lettera *a)*];

quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [lettera *b)*];

quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario [lettera *c)*];

quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2 [lettera *d)*].

In merito alla prima modalità di copertura, rileva che il Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali risulta iscritto nel capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione – relativamente alle annualità interessate dalla disposizione in commento – pari a euro 1.397.500.000 per il 2022 e a euro 1.700.000.000 per il 2023. Al riguardo rammenta che, in base al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, la dotazione del Fondo è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

In proposito, segnala preliminarmente che – sulla base di una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – in riferimento all'anno 2022 dal predetto importo risulta già essere stata scomputata, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, una somma equivalente a quella indicata dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*).

Tanto premesso, ritiene comunque necessario acquisire, da un lato, un chiarimento da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse previste a copertura anche per l'anno 2023, dall'altro, una rassicurazione volta ad escludere che la riduzione del Fondo in parola possa pregiudicare il corretto adempimento delle missioni internazionali già autorizzate a valere sulle risorse del Fondo medesimo, in applicazione – da ultimo – del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione del Fondo stesso per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Rammenta infatti che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quota parte degli oneri connessi alle missioni autorizzate per l'anno 2021, nella misura di 280 milioni di euro, è stata imputata – ai sensi della disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – all'esercizio 2022, in funzione della esigibilità delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi,

anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In tale quadro, inoltre, essendo lo stanziamento del Fondo in esame per il vigente triennio 2022-2024 parametrato in funzione anche delle presumibili esigenze di fabbisogno connesse alle missioni internazionali cui si prevede partecipi il nostro Paese, ritiene utile acquisire elementi di informazione da parte del Governo circa l'eventualità che il Fondo stesso, alla luce dei nuovi impegni assunti a seguito del conflitto russo-ucraino, debba essere oggetto in corso d'anno di uno specifico rifinanziamento attraverso l'adozione di appositi provvedimenti legislativi.

In merito alla seconda modalità di copertura, rileva che l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che il citato Fondo risulta capiente, posto che esso presenta una disponibilità pari a circa 70,4 milioni di euro per l'anno 2022.

In merito alla terza modalità di copertura, ricorda che la Commissione Bilancio, durante la legislatura in corso, ha espresso parere favorevole su tre schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione autorizzati fino al 2020, tra i quali era compresa la missione internazionale NATO Resolute Support Mission ed EUPOL Afghanistan.

Al riguardo, al fine di consentire il controllo in sede parlamentare sulla congruità della copertura in esame, rileva la necessità di acquisire dal Governo chiarimenti sull'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla restituzione, da parte delle competenti organizzazioni internazionali, dei

contributi per il sostegno alle Forze Armate e di sicurezza afgane, nonché assicurazioni sull'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e sulla circostanza che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere su tali risorse.

In merito alla quarta modalità di copertura, rileva preliminarmente che essa si rende necessaria a causa dei minori effetti di copertura che comporta, in termini di indebitamento netto e fabbisogno rispetto a quanto invece registrato sul saldo netto da finanziare, la riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, disposta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6. Osserva, in particolare, che le maggiori entrate utilizzate a compensazione di tali minori effetti, indicate alla successiva lettera *d*), consistono negli effetti indotti di maggior gettito tributario e contributivo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, correlati alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, volte ad autorizzare incrementi nelle spese di personale. Tanto premesso, prende atto della complessiva corrispondenza, sotto il profilo quantitativo, tra le predette maggiori entrate utilizzate a copertura e gli effetti riflessi ascritti a ciascuna delle citate disposizioni, come evidenziati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

A tale ultimo proposito peraltro, poiché – come testé detto – dal citato prospetto riepilogativo sembrerebbe emergere una piena equivalenza tra le maggiori entrate in termini di fabbisogno e indebitamento netto, da un lato, e le risorse indicate alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di espungere dal testo il riferimento all'utilizzo di « quota parte » delle predette maggiori entrate. Sul punto, giudica tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala, infine, che i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipa-

zione di una somma non superiore al 75 per cento della spesa quantificata nella relazione tecnica e che il Ministro stesso sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Trattandosi di disposizioni di natura meramente contabile, non ha al riguardo osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Testo unificato C. 2493 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, poiché sono ancora in corso i necessari approfondimenti sul provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.**

**C. 3437 Melilli.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, esprime contrarietà rispetto alla reintroduzione del termine del 20 settembre, vigente prima della legge n. 163 del 2016, per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza alle Camere. In proposito, segnala che a quella data non risultano disponibili i conti annuali diffusi dall'Istituto nazionale di statistica, che, ricorda, sono fondamentali per disporre di dati consolidati e aggiornati di finanza pubblica, anche al fine di poter effettuare previsioni a legislazione vigente. Fa presente, infatti, che negli anni 2020 e 2021 la pubblicazione di tali dati è avvenuta il 22 settembre e che quest'anno, stante il calendario del citato Istituto, la data è fissata al 23 settembre.

Infine, non ha osservazioni da formulare in merito all'anticipo al 10 ottobre del termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato e alla previsione che, in caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio entro tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca tempestivamente all'Assemblea di ciascun ramo del Parlamento sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, in considerazione dei rilievi espressi dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno svolgere un'audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica. Nel rinviare comunque ogni determinazione al riguardo alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	60
5-07072 L'Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale .....	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	73
5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel periodo di lockdown in favore dei cittadini assicurati .....	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	75
5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del <i>Superbonus</i> a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio .....	61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	76
5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di protezione FFP2 e FFP3 .....	62
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	79
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72

#### INTERROGAZIONI

Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Segnala infine che l'interrogazione Bordonali n. 5-07606 è stata sottoscritta dalla deputata Cavandoli.

**5-07072 L'Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale.**

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Aggiunge infine che il Parlamento potrebbe intervenire sul piano normativo per superare la problematica evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), ringraziando per la risposta, rammenta che l'articolo 1, comma 98, della legge n. 205 del 2018, prevede espressamente che il cosiddetto *bonus* investimenti Sud sia concesso anche alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, la stragrande maggioranza delle quali è titolare di reddito agrario. Chiede quindi quale sia il senso di riconoscere un'agevolazione agli operatori di un settore, i quali, nella quasi totalità, non posseggono i requisiti per accedere all'agevolazione medesima.

Prosegue segnalando come nella giornata odierna sia previsto l'esame di un interpellato, introdotto dalla richiesta di un'impresa agricola pugliese, che affronterà la questione del regime – *de minimis* o aiuto di Stato – applicabile al *bonus* in oggetto. In proposito ritiene che si tratti di un aiuto di Stato ed evidenzia che l'accoglimento di questa interpretazione sarebbe positivo per il comparto agricolo, in quanto il regime del *de minimis* comporterebbe un'eccessiva limitazione degli aiuti concedibili.

Evidenzia infine come molte imprese agricole abbiano effettuato investimenti nella convinzione di aver diritto al *bonus*, anche per analogia con quanto previsto per il credito di imposta Industria 4.0, di cui all'articolo 1, comma 185, della legge n. 160 del 2019, ed ora si trovano, in questo momento di notevoli difficoltà, nell'impossibilità di accedere all'agevolazione in oggetto.

Auspica infine che la questione possa essere risolta in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, senza dover ricorrere a un intervento di carattere normativo, che richiede, per sua natura, tempi più lunghi.

**5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel periodo di lockdown in favore dei cittadini assicurati.**

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), intervenendo da remoto, ringrazia il sottosegretario e si dichiara parzialmente soddisfatto, in attesa di verificare l'effettiva restituzione agli assicurati dei risparmi accumulati durante il *lockdown*. Apprezza l'interesse dimostrato dal Governo, che ha istituito un tavolo tecnico, e chiede di essere aggiornato sui lavori dello stesso.

Sottolinea infine che i risparmi ancora da restituire alla clientela dovrebbero ammontare a una cifra superiore a quella riportata nella risposta del Governo.

**5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.**

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara complessivamente soddisfatto, tranne per quanto riguarda la questione di cui alla lettera *d*), relativa al raggiungimento, al 30 giugno 2022, della soglia del 30 per cento dei lavori, ai fini della proroga del termine per il completamento dell'intervento. In proposito esprime preoccupazione per il possibile verificarsi di problemi applicativi, in quanto il mancato raggiungimento della percentuale del 30 per cento per ciascuna categoria di lavori impedisce la presentazione dello stato di avanzamento lavori. Dovrebbe quindi essere chiarito se, nel caso testé indicato, siano considerate sufficienti le asseverazioni dei tecnici, che non possono essere inserite nelle piattaforme telematiche.

Chiede quindi che, in considerazione della gravità delle conseguenze, consistenti nel mancato riconoscimento del credito di imposta, sia fornito un chiarimento ufficiale in ordine agli adempimenti burocratici da rispettare nel caso di lavori effettuati, per interventi plurimi, su unità immobiliari unifamiliari quando, pur non avendo raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori riguardanti il *Superbonus*, sia stata comunque raggiunta

tale soglia rispetto al complesso degli interventi previsti dalla pratica edilizia.

**5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di protezione FFP2 e FFP3.**

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura CAVANDOLI (Lega), ringraziando per la risposta, esprime stupore nell'apprendere che, a causa di complicazioni burocratiche e delle insufficienti conoscenze dei rivenditori, non sia ammessa la detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione FFP2 e FFP3, il cui utilizzo è peraltro obbligatorio nelle scuole.

Ritiene quindi che sarebbe opportuno consentire la detrazione del prezzo di acquisto delle mascherine protettive o, altrimenti, eliminare l'obbligo di indossarle.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 20.20.**

**Delega al Governo per la riforma fiscale.**

**C. 3343 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che la pubblicità della seduta

odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Avverte infine che le proposte emendative Zolezzi 6.8, 6.9 e 6.10, Cancelleri 6.12, 6.2 e 6.3, Nardi 6.20, Martinciglio 6.1, 6.11, 6.7 e 6.6, Fragomeli 6.14, Zanichelli 6.4 e 6.5, Pastorino 6.18 e 6.19, Ciagà 6.16 e Topo 6.15, sono state ritirate dai presentatori.

Massimo BITONCI (LEGA) segnala che i componenti della Commissione appartenenti al proprio gruppo e i colleghi Bitonci, Borghi, e Tarantino intendono sottoscrivere l'emendamento Maniero 6.22.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che anche i componenti della Commissione Finanze appartenenti al gruppo di Fratelli d'Italia e i deputati Baratto e Bernardini sottoscrivono l'emendamento Maniero 6.22.

Alvise MANIERO (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento a propria firma 6.22, ringrazia le forze politiche che hanno inteso appoggiare una proposta che a suo giudizio è priva di colore politico. Pur non colpendo il cuore del problema, l'emendamento cerca infatti di migliorare i contenuti della delega. Auspica, in via generale, che non si proceda alla votazione delle future proposte emendative nei termini perentori posti dal Governo nei giorni scorsi, non potendo il Parlamento, che riveste funzioni di indirizzo e controllo del Governo, essere « messo al guinzaglio » da quest'ultimo.

Marco OSNATO (FDI) ritiene che l'emendamento Maniero 6.22 dia coerenza al disposto di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1 dell'articolo 6, dal momento che gli immobili non censiti ovvero che non rispettino la reale consistenza di fatto o la destinazione di uso debbano essere trattati diversamente da quelli che non rispettano la categoria catastale attribuita, elemento che peraltro fa immediatamente riferimento a suo avviso ad un obiettivo di carattere fiscale.

Massimo BITONCI (LEGA) ricorda che il Governo, ben prima che fossero respinti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 6, aveva spiegato che l'obiettivo fondamentale della riforma fiscale era rappresentato dall'emersione degli immobili fantasma, circa un milione e mezzo su tutto il territorio nazionale, la cui presenza è denunciata da anni dal gruppo della Lega. Tiene a precisare, al riguardo, che i comuni, in forza del disposto dei decreti attuativi del cosiddetto « decreto fiscale », sono già in possesso degli strumenti atti a far emergere gli immobili fantasma nei propri territori, come dimostra un'audizione del Direttore del catasto del 2017 presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, che il Governo – spiace sottolinearlo – non ha tenuto in minima considerazione. Ricorda che le forze di centro destra appartenenti alla maggioranza avevano suggerito nei giorni scorsi una riformulazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6, che costituiva a suo giudizio una corretta mediazione tra gli obiettivi dichiarati dal Governo di far emergere tali immobili – per i quali nessuno ha pagato nulla per decenni – e le posizioni delle varie forze politiche sul tema della riforma del catasto, affrontando in maniera positiva le criticità che su tale tema, come dimostra il voto degli emendamenti soppressivi dell'articolo 6, spaccano in due la Commissione.

Venendo al contenuto dell'emendamento Maniero 6.22 osserva che non ha senso a suo giudizio introdurre nell'articolo 6 del disegno di legge delega l'elemento della difformità della categoria catastale degli immobili, dal momento che l'Agenzia dell'Entrate ha sempre la possibilità di intervenire su di essa. In conclusione e in via generale, invita i colleghi del Movimento 5 Stelle – che hanno fatto della lotta all'evasione la loro cifra politica – ad un'ulteriore riflessione sul tema della riforma del catasto e fa un appello anche ad una certa parte della sinistra, che da sempre conduce battaglie di carattere sociale, a valutare con attenzione una riforma che aumenterà l'ISEE e colpirà le fasce più deboli della popolazione, che non avranno più diritto alle molte agevolazioni oggi previste.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, invita l'onorevole Bitonci a concludere il proprio intervento, che si è protratto per circa 20 minuti. Assume come riferimento in proposito le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 85, comma 7, che fissano in 5 minuti per gruppo il tempo per le dichiarazioni di voto su ciascuna proposta emendativa.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) dichiara di non ricordare applicazioni della disposizione regolamentare richiamata dal Presidente e ricorda che essa è inserita nel capo XVII del Regolamento, che è relativo all'esame in Assemblea dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ribadisce che la disposizione regolamentare da lui richiamata può trovare applicazione, per analogia, anche all'esame dei provvedimenti in sede referente.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) invita il Presidente ad esercitare le sue funzioni in maniera *super partes* e a concedere quindi un tempo adeguato per gli interventi sugli emendamenti, richiamando anche quanto dichiarato dal collega Villarosa.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) ribadisce che la norma regolamentare richiamata si applica esclusivamente all'esame dei provvedimenti in Assemblea e contesta l'interpretazione che il Presidente, anche avvalendosi delle indicazioni degli Uffici, ha dato della disposizione.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, invita il collega Bignami ad indirizzare i propri rilievi esclusivamente alla Presidenza, senza coinvolgere gli uffici nel dibattito in corso.

Marco OSNATO (FDI) si associa alla richiesta del collega Bignami, invitando il Presidente ad applicare in maniera trasparente le norme regolamentari e ad assumere la responsabilità delle proprie posizioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ritiene opportuno che sia concesso un tempo adeguato a ciascun cofirmatario dell'emendamento per illustrarne il contenuto.

Claudio BORGHI (LEGA) precisando di intervenire sulla base della sua recente esperienza di presidente di Commissione, segnala che una fissazione dei tempi di intervento per ciascun gruppo parlamentare in sede di esame degli emendamenti non è usuale ed in ogni caso deve essere preventivamente stabilita nell'ambito Ufficio di Presidenza della Commissione.

Fabio BERARDINI (CI) lamentando l'eccessiva compressione dei tempi di esame del provvedimento in Commissione, ricorda che il medesimo articolo 85 del Regolamento prevede che per i provvedimenti di delegazione legislativa, il tempo a disposizione di ciascun deputato, ordinariamente di venti minuti, possa essere raddoppiato.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, segnala che la disposizione richiamata dal deputato Berardini è relativa agli interventi aventi ad oggetto l'illustrazione del complesso degli emendamenti, che nessun deputato ha chiesto di svolgere.

Alla luce dei numerosi interventi svolti relativi alla tempistica delle dichiarazioni di voto dei deputati di ciascun gruppo parlamentare, sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di presidenza per assumere le decisioni a riguardo.

**La seduta sospesa alle 20.55 riprende alle 21.15.**

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ricorda che nell'ufficio di presidenza che si è appena svolto si è convenuto di consentire lo svolgimento di due interventi per gruppo per ogni proposta emendativa, ciascuno della durata di cinque minuti. Comunica, inoltre, che sarà in ogni caso consentito in relazione all'emendamento Maniero 6.22 l'intervento di un altro deputato appartenente al gruppo della Lega.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che, come correttamente riportato nel resoconto sommario della seduta dello scorso 3 marzo, l'avvio dell'esame delle proposte emendative ha avuto inizio da quelle riferite all'articolo 6 senza che fosse segnalata la possibilità di poter svolgere interventi sul complesso degli emendamenti. Ritiene quindi opportuno che per onestà intellettuale venga riconosciuta questa evidente mancanza, la cui valutazione ritiene che dovrebbe essere sottoposta al Presidente della Camera, e chiede l'immediata convocazione di una riunione di maggioranza sul punto.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, rammenta che la Commissione è attualmente in fase di votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA ritiene preferibile concludere l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 e procedere successivamente alla convocazione di una riunione dei gruppi di maggioranza.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come lo scorso giovedì 3 marzo la seduta della Commissione, sebbene ci si trovasse nel corso di votazioni, sia stata ripetutamente interrotta da riunioni di maggioranza e non comprende per quale motivo il Governo venga interpellato in proposito. Ribadisce quindi come in quella medesima seduta si sia verificato un grave *vulnus* nell'*iter* di esame del provvedimento, in quanto non si è proceduto all'illustrazione del complesso degli emendamenti, fase questa necessaria per la regolarità della procedura in sede referente, che il Presidente ha colpevolmente omesso di svolgere. Si tratta di un *vulnus* procedurale che rischia a suo avviso di inficiare la regolarità della votazione svoltasi in quella seduta ed impone di procedere nuovamente alla votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) evidenzia le proprie perplessità rispetto alle

modalità con cui si procede all'esame degli emendamenti, e chiede alla Presidenza della Commissione di chiarire preliminarmente le questioni procedurali che sono state avanzate dai colleghi.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ribadisce come non vi sia stato a suo avviso alcun *vulnus* procedurale nella seduta della Commissione del 3 marzo scorso: non vi è stato alcun intervento sul complesso degli emendamenti semplicemente perché nessun deputato o gruppo ha avanzato una richiesta in tal senso. Ricorda quindi che nella riunione dell'ufficio di presidenza testé svoltasi si è convenuto di ampliare i tempi a disposizione di ciascun gruppo per l'illustrazione delle proposte emendative.

Antonio MARTINO (FI), dopo aver confermato il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Maniero 6.22, propone di sospendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 e di procedere seguendo l'ordine dell'articolato, avviando quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Si tratta a suo avviso, data l'attuale situazione, della sola possibilità di riportare il dibattito ad una normale dinamica; se tuttavia tale proposta fosse respinta dal relatore e dal Governo, il suo gruppo voterà favorevolmente il citato emendamento.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) si associa alla proposta dell'onorevole Martino e chiede l'accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22.

Raffaele BARATTO (CI) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'emendamento Maniero 6.22, osserva che, sulla base della proposta di mediazione politica avanzata nella seduta dello scorso 3 marzo, aveva ritenuto che il centrodestra volesse mantenere i poteri attribuiti a comuni ed Agenzia delle entrate per l'individuazione degli immobili non acca-

tasti o non correttamente accatastati, di cui al comma 1 dell'articolo 6.

Evidenzia di doversi ora ricredere in considerazione della sottoscrizione da parte di molti esponenti del centrodestra dell'emendamento Maniero 6.22, che è diretto a escludere uno dei poteri previsti per il perseguimento delle situazioni di irregolarità catastale. Segnala in particolare che la non corretta attribuzione della categoria catastale potrebbe comportare addirittura l'esclusione della tassazione, come nel caso di attribuzione della categoria F, relativa agli immobili in costruzione.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario alla proposta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22.

Raffaele BARATTO (CI), contestando, in qualità di ex sindaco, le affermazioni dell'onorevole Fragomeli relative ai poteri dei comuni in materia di accertamento catastale, chiede che la proposta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22 sia posta in votazione.

Massimo BITONCI (Lega) intende intervenire per fatto personale, poiché il collega Fragomeli lo ha più volte ha citato nell'intervento appena svolto.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, osserva come il collega Fragomeli si sia limitato a citarlo e non appaia quindi giustificato un intervento per fatto personale.

Massimo BITONCI (Lega) ritiene che il collega Fragomeli abbia messo in dubbio l'esattezza delle sue affermazioni. Osserva che, contrariamente a quanto da questi sostenuto, già attualmente è possibile effettuare le verifiche catastali previste dal comma 1 dell'articolo 6. A riprova di tale affermazione cita un ampio stralcio dell'audizione del direttore Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare, Franco Maggio, sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale, svolta il 12 aprile 2017 presso la Commissione parla-

mentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ritiene pertanto inutile inserire queste previsioni nel provvedimento in esame.

La Commissione respinge la proposta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22, per un voto di differenza.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che non sono consentiti ulteriori interventi da parte di componenti del gruppo Lega, in quanto l'intervento dell'onorevole Bitonci testé svolto non può essere considerato per fatto personale. Tale intervento rappresenta pertanto il secondo intervento del gruppo Lega sull'emendamento Maniero 6.22.

Lucia ALBANO (FdI), prima di procedere all'illustrazione dell'emendamento Maniero 6.22, intende ricordare come il presidente Marattin, nella seduta del 9 dicembre 2021 – occasione in cui tra l'altro non presiedeva, partecipando alla seduta da remoto – l'abbia interrotta, considerando il suo intervento estraneo all'oggetto della discussione in corso, sebbene lei si fosse iscritta a parlare sin dalla precedente seduta, durante la quale non era potuta intervenire a causa della ristrettezza dei tempi. Non le fu dunque consentito, in quella occasione, di completare il proprio intervento.

Indi, in relazione all'emendamento Maniero 6.22 evidenzia che lo stesso testo dell'articolo 6, che si riferisce a strumenti atti a facilitare ed accelerare il corretto classamento di alcune fattispecie di immobili, dimostra che i comuni e l'Agenzia delle entrate già hanno questo potere e, come è noto, lo hanno anche già utilizzato, inviando avvisi di accertamento per la ride-

terminazione della rendita catastale di unità immobiliari. Segnala infine che la proposta emendativa è volta semplicemente a evitare di intervenire anche sulla categoria catastale senza consentire al contribuente di difendersi adeguatamente.

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Maniero 6.22. In proposito osserva che, al fine di una compiuta riforma catastale, sia necessario mantenere il riferimento alla categoria catastale nell'ambito degli strumenti posti a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate per il corretto classamento degli immobili.

Laura CAVANDOLI (Lega), citando l'articolo 42, comma 1, del Regolamento relativo all'intervento per fatto personale, evidenzia che il presidente decide se chi chiede la parola stia intervenendo per fatto personale e che, se il deputato insiste, decide la Commissione senza discussione per alzata di mano.

Osserva quindi come il presidente non abbia rispettato l'articolo 42 del Regolamento e abbia in tal modo impedito al gruppo Lega di svolgere un secondo intervento sull'emendamento Maniero 6.22.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiarisce di non aver citato alcun collega nel proprio intervento ma di aver illustrato le conseguenze della soppressione proposta dall'emendamento Maniero 6.22.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, conferma che l'intervento dell'onorevole Bitonci non rientra nella casistica del fatto personale.

Laura CAVANDOLI (Lega), lamentando il disordine con il quale si stanno svolgendo i lavori della Commissione, chiede una sospensione della seduta.

La Commissione respinge l'emendamento Maniero 6.22.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sull'emendamento Maniero 6.22, per un voto di differenza.

Claudio BORGHI (Lega), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che il presidente avrebbe dovuto avvertire immediatamente il collega Bitonci in merito al fatto che l'intervento che stava svolgendo non sarebbe stato considerato un intervento per fatto personale.

Marco OSNATO (FdI) segnala che gli onorevoli Cancelleri e Nardi, quest'ultima presidente della X Commissione Attività Produttive, avevano presentato emendamenti identici all'emendamento Zucconi 6.13, che poi sono stati ritirati. Questo a dimostrazione dell'importanza e della condivisione della problematica che il citato emendamento Zucconi 6.13 è volto a risolvere.

Si tratta di una questione relativa al settore del turismo che necessita di un chiarimento a livello interpretativo, diretto a confermare l'esclusione dell'attribuzione di una rendita catastale agli allestimenti mobili posti nelle strutture ricettive all'aperto. Ritiene che il parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Zucconi 6.13 debba essere interpretato come manifestazione della volontà di sottoporre a tassazione i suddetti allestimenti mobili.

Osserva quindi come una chiusura sulla questione evidenziata dalla proposta emendativa in discussione porrà l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti diretti, tra i quali Grecia, Spagna e Albania, nell'attrarre il turismo estivo, nonostante l'attuale Governo dichiari di porre particolare attenzione a questo settore economico.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) sottoscrive, a nome dei componenti della Commissione appartenenti al gruppo della Lega

e dei colleghi Bitonci, Borghi e Tarantino, l'emendamento Zucconi 6.13. Non comprende per quale motivo alcune forze politiche della maggioranza abbiano ritirato le proposte emendative riferite all'articolo 6, alcune delle quali identiche a quella in esame, impedendo di fatto di migliorarne il contenuto. Intende sfatare il mito secondo il quale la riforma in esame entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, dal momento che un qualsiasi emendamento presentato a un qualsiasi provvedimento che sostituisca il 2026 con una data più prossima ne anticiperebbe l'efficacia. Questa riforma a suo giudizio non può che far aumentare le tasse, non essendoci casi nei quali il valore catastale dell'immobile sia superiore a quello di mercato, come dimostrano anche le tabelle pubblicate da ultimo da due dei principali organi di stampa nazionali, uno dei quali non certo rappresentativo delle posizioni del centrodestra. A pagare di più i servizi sociali, inoltre, saranno i ceti bassi e medi, dal momento che la prima casa si riflette anche sulla determinazione dell'ISEE.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, precisa che qualora fosse approvato un emendamento che anticipi la data attualmente prevista del 2026, l'unica conseguenza sarebbe quella di rendere disponibile la fotografia dell'esistente prima del tempo stabilito.

Antonio MARTINO (FI) chiede alla presidenza, anche in considerazione dell'ora tarda, di sospendere i lavori della Commissione, rinviati al termine delle votazioni pomeridiane dall'Assemblea in ragione dell'esigenza, avanzata dal proprio gruppo, di partecipare al funerale del compianto collega Antonio Martino.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) si associa alla richiesta formulata dal collega Martino.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, prende atto che non vi è convergenza da parte degli altri gruppi su tale richiesta, che quindi non ritiene accoglibile.

Claudio BORGHI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Zucconi 6.13, osserva che quando vengono presentate proposte emendative identiche è perché vi è una esigenza avvertita da deputati di diversi gruppi, che non viene meno in ragione del parere negativo del Governo. Il parere del Governo non deve a suo giudizio condizionare l'atteggiamento dei parlamentari soprattutto nel caso di un disegno di legge delega, nel quale è il Parlamento che dà un indirizzo al Governo e non viceversa. L'esigenza alla base dell'emendamento in esame è a lui ben nota, dal momento che l'Agenzia delle entrate è intervenuta sugli allestimenti mobili – quali tende o *bungalow* – delle strutture ricettive all'aperto, creando loro ingenti danni. La disposizione attualmente vigente, pur prevedendo che le strutture mobili non debbano essere assoggettate alla rendita catastale, non è evidentemente del tutto chiara essendo interpretata dall'Agenzia delle entrate in modo contraddittorio.

Lucia ALBANO (FDI) rileva che la proposta emendativa in esame è stata sollecitata da quelle categorie che si sentono ingiustamente colpite per una mancanza di chiarezza della normativa. Fa presente che le pertinenze delle strutture ricettive all'aperto sono state oggetto anche di uno specifico atto di sindacato ispettivo nel quale si chiedeva al Governo se la normativa prevista dal cosiddetto « decreto liquidità » fosse applicabile anche a quelle fattispecie, che non ha avuto una risposta chiara e definitiva.

Alvise MANIERO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come si stato computata la posizione del gruppo Misto – che come è noto, riunisce al suo interno varie componenti – nel respingere la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal collega Martino.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte di non aver dato seguito alla richiesta del collega Martino essendosi espressi in senso contrario i gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Italia

Viva e di LEU, oltre che di alcuni rappresentanti del gruppo Misto. Pur essendo disponibile a procedere ad una votazione, non ritiene utile farla dal momento che restituirebbe un risultato identico a quello avutosi nelle precedenti votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 6.13.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sull'emendamento Zucconi 6.13, per un voto di differenza.

Alvise MANIERO (MISTO-A), intervenendo sul proprio emendamento 6.23, fa presente che esso prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 6, le cui lettere *b*) e *c*) rappresentano a suo giudizio una vera e propria « bomba fiscale ». L'aggiornamento della situazione degli immobili e l'allineamento del loro valore catastale a quello di mercato porta con sé un potenziale effetto fiscale non irrilevante. Nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR), la Commissione europea afferma che le basi imponibili, come il patrimonio, sono sottoutilizzate e che i valori catastali sono in larga parte non aggiornati ai valori di mercato. Vi è quindi un invito implicito ad aumentare le tasse sugli immobili e il disegno di legge in esame prepara, con l'articolo 6, comma 2, gli strumenti tecnici per farlo, precisando però contestualmente che non vi saranno effetti fiscali. L'analisi tecnico normativa predisposta dal Governo che accompagna il disegno di legge in esame precisa che l'articolo 6 è coerente con le linee guida indicate nel PNRR, che a sua volta risponde alle CSR rivolte dalla Commissione europea all'Italia in tema di politica fiscale e rimaste insoddisfatte, citando esplicitamente la raccomandazione di ridurre la pressione fiscale sul lavoro, compensando tale riduzione con la riforma dei valori catastali non aggiornati. C'è quindi un'ammissione esplicita che il disegno di

legge è finalizzato ad aumentare le tasse sugli immobili, che, nell'attuale contingenza economico-finanziaria di stagnazione economica e inflazione, costituiscono una delle principali forme reali di risparmio degli italiani.

Nadia APRILE (MISTO) ricorda che la rendita catastale è attualmente calcolata sulla base di moltiplicatori e ritiene che se si procede all'aggiornamento alcune rendite catastali potranno risultare superiori ai valori di mercato.

Massimo BITONCI (LEGA) sottolinea che l'emendamento Maniero 6.23, soppressivo del comma 2 dell'articolo 6, rappresenta un punto nodale nella discussione che la Commissione sta svolgendo. Ricorda che i deputati dei gruppi del centrodestra, appartenenti sia alla maggioranza che all'opposizione, hanno presentato emendamenti comuni in relazione al contenuto dell'articolo 6 e ribadisce le proprie forti perplessità per quanto riguarda quanto previsto dal comma 2 di tale articolo. Evidenzia, infatti, che una revisione dei valori catastali porta inevitabilmente ad un aumento dell'imposizione fiscale, sia diretta che indiretta, con possibili ripercussioni sul fronte dell'IRPEF, delle imposte di registro, dell'IVA e delle tasse di successione.

Ribadisce il forte impatto che tale normativa può avere per quello che riguarda i valori dell'ISEE, problematica segnalata per primo dal collega Gusmeroli. Pone in particolare evidenza le conseguenze che si possono determinare in relazione all'assegno unico e universale, nonché su numerosi altri strumenti di protezione sociale. Segnala anche le conseguenze che possono riguardare l'erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza. Sulla base di tale considerazione, dichiara di sottoscrivere, anche a nome dei componenti della Commissione appartenenti al gruppo della Lega e dei colleghi Borghi e Tarantino, l'emendamento Maniero 6.23, sollecitando tutti i componenti della Commissione ad esprimere su di esso un parere favorevole.

Marco OSNATO (FDI) dichiara che anche i deputati del gruppo Fratelli d'Italia

della Commissione Finanze intendono sottoscrivere l'emendamento Maniero 6.23, associandosi alle considerazioni svolte dal presentatore e dal deputato Bitonci. Dichiara di condividere anche i rilievi svolti dal collega Maniero per quanto riguarda il contenuto dell'analisi tecnico normativa che accompagna il provvedimento, osservando che più che da considerazioni politiche, evidentemente il Presidente del Consiglio e il ministro dell'economia, che rappresentano due figure tecniche, muovono da considerazioni di tale natura, con la finalità di adempiere a quanto richiesto dall'Unione europea. Sottolinea che in tal modo si introduce una sorta di patrimoniale colpendo la propensione italiana al possesso della casa in cui si abita, che rappresenta invece una garanzia di tenuta del sistema. Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni che portano ad accondiscendere alle richieste europee, segnalando che il contenuto dell'articolo 6 smentisce le dichiarazioni fatte circa la volontà di ridurre la pressione fiscale.

Nel ribadire che le norme che si vogliono introdurre colpiscono ancora una volta l'identità nazionale, ricorda l'impatto che possono avere sulla valutazione dell'ISEE. Manifesta perplessità per la correttezza del comportamento del Governo, che valuta ricattatorio, in quanto era stato assicurato che non vi sarebbe stata una riforma del catasto.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ricorda che la riforma del catasto era stata esclusa dal documento approvato lo scorso anno come esito dell'indagine conoscitiva sulla riforma del fisco svolta dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, precisa che tale tema non è stato trattato in tale documento senza che però esso fosse esplicitamente escluso.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) rileva che non vi era un accordo complessivo per includere la materia catastale all'interno del documento, ricordando che in quella fase anche il Movimento 5 Stelle

concordava su tale esclusione e ricordando che i ministri della Lega non hanno votato in Consiglio dei Ministri il provvedimento in discussione. Segnala che anche il margine estremamente ristretto con il quale è stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 6 pone in risalto la mancanza di un accordo sulle problematiche legate alla revisione del catasto. Stigmatizza quindi la posizione assunta dalla deputata Aprile, che inizialmente ha sottoscritto gli emendamenti soppressivi dell'articolo 6 e gli emendamenti Maniero 6.22 e 6.23, per poi ritirare la propria firma. Ribadisce che un aumento dei valori catastali si ripercuoterebbe in primo luogo sulle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'impatto sul calcolo dell'ISEE. Rileva, inoltre, che con successivi interventi normativi sarebbe sempre possibile anticipare la data di entrata in vigore, attualmente prevista per 2026, o esplicitare gli effetti anche a livello fiscale della rivalutazione.

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) ritiene doveroso precisare che l'obiettivo dell'articolo in discussione è quello di un aggiornamento del valore degli immobili e non rappresenta una riforma del catasto né comporterà un aumento della pressione fiscale. Fatta questa premessa, manifesta forti perplessità sulle dichiarazioni fatte circa il condizionamento della prosecuzione dell'attività dell'attuale Governo all'approvazione di tale norma.

Segnala, inoltre, che proprio in ragione del fatto che non è stato approvato l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 6, appare opportuno mantenere il comma 2 di tale articolo che indica in maniera esplicita che l'aggiornamento dei valori non ha implicazione sul calcolo della base imponibile ai fini fiscali. Invita, pertanto, a valutare con attenzione le conseguenze di un eventuale approvazione dell'emendamento Maniero 6.23.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel precisare di intervenire sulla base di considerazioni politiche e non per questioni personali, ritiene inaccettabile l'accusa rivolta al Partito Democratico di volere colpire le

classi meno abbienti, ricordando che proprio in questi giorni milioni di famiglie cominceranno a percepire l'assegno unico universale per i loro figli, che prevede in molti casi una maggiorazione rispetto a quanto percepito in precedenza, e segnalando che questo traguardo è frutto di un lavoro avviato dalla maggioranza di centrosinistra che appoggiava il precedente Governo. Ricorda, inoltre, che in sede di discussione della legge di bilancio il proprio gruppo si è impegnato per destinare sette miliardi di euro alla riduzione dell'Irpef quando altre forze politiche avrebbero preferito dirottare una parte di tale risorse per una maggiore riduzione dell'Irap.

Nel ribadire che la disposizione in discussione non comporta conseguenze dal punto di vista fiscale, invita con decisione a non adottare posizioni strumentali circa presunti impatti sulle fasce di popolazione a basso reddito. Si associa alle considerazioni svolte dal collega Colucci osservando che il contenuto del comma 2 rappresenta una garanzia sul fatto che la revisione dei valori immobiliari non ha ripercussioni di natura fiscale. Quanto alle posizioni circa all'opportunità di lasciare margine di discrezionalità ai singoli comuni, segnala come dalla documentazione predisposta dagli uffici emerga il dato di un notevole aumento della base imponibile nei 17 comuni che hanno introdotto le microzone per stabilire i valori catastali.

Massimo UNGARO (IV), in relazione a quanto affermato dal deputato Maniero, ricorda che il contenuto dell'articolo 6 appare sicuramente compatibile con la normativa europea ma che resta tuttavia lontano da quelle che sono le raccomandazioni adottate in sede di Unione europea che avrebbero un impatto anche consistente in termine di tassazione sugli immobili. Reputa strumentali le considerazioni svolte da alcuni colleghi in relazione al calcolo dell'ISEE, ritenendo che in caso di impatto su di esso dell'adeguamento dei valori degli immobili sarebbe sempre possibile effettuare gli opportuni aggiustamenti. Evidenzia la necessità di intervenire sulla materia, richiamando le notevoli difformità che si registrano nei diversi co-

muni, segnalando in particolare che a Milano, a fronte di valori reali degli immobili decisamente più elevati si registra una rendita catastale mediamente inferiore a quella di Roma.

In relazione alle accuse rivolte alla collega Aprile di avere mutato in maniera radicale la propria posizione, sottolinea che appare assai più rilevante quanto accaduto all'interno del gruppo della Lega per quanto riguarda il giudizio espresso nei confronti dell'operato del Presidente russo Putin.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) sottolinea che quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 avrà in maniera inevitabile conseguenze sulla pressione fiscale e sull'accesso a numerose prestazioni sociali, al di là della volontà delle forze che vogliono introdurre tale normativa.

Osserva infatti come la revisione delle rendite catastali si rifletterà inevitabilmente sulla determinazione dell'ISEE, indipendentemente dalle intenzioni del Governo in tal senso. Si produrranno effetti anche sulla quantificazione del nuovo assegno unico universale, che non sarà semplice sterilizzare, proprio a causa del loro automatico verificarsi.

Ricorda quindi come il proprio gruppo avesse sollevato tale problema già in sede di esame preliminare del provvedimento, non a fini polemici, ma nella speranza di sollecitare un intervento risolutore, cosa che purtroppo non è avvenuta.

Infine, in risposta a quanto segnalato dall'onorevole Colucci, ribadisce che la revisione catastale colpirà le fasce più povere della popolazione, che la sinistra sostiene a parole di voler tutelare e che sono invece difese dal gruppo Fratelli d'Italia.

Alessandro CATTANEO (FI) esprime rammarico per le modalità con le quali si sono svolti i lavori della Commissione negli ultimi giorni e per le forzature del Governo.

Ricorda come la questione del catasto non sia stata inserita nel documento conclusivo proprio per la sua natura divisiva. Ricorda anche come la decisione di avviare

l'esame dall'articolo 6 sia stata un'imposizione da parte del Governo.

Rivendica quindi la coerenza del proprio gruppo, che ha votato a favore dell'emendamento soppressivo Molinari 6.17, a differenza di quanto ha fatto l'onorevole Lupi, che ha ritirato la propria sottoscrizione da tale emendamento.

Ritiene che la soppressione del comma 2, recata dall'emendamento Maniero 6.23, con l'eliminazione della revisione degli estimi catastali, rappresenterebbe una mediazione, lasciando inalterato il comma 1, che ha minore portata normativa e sul quale si registra un maggior accordo.

Critica infine la prova di forza che ha condotto a uno scontro aperto e reso impossibile qualsiasi mediazione, che il proprio gruppo aveva tentato di promuovere. Avverte comunque che sarà difficile portare a termine l'approvazione del provvedimento in un simile contesto e con una maggioranza di un solo voto; sottolinea in ogni caso che un tale modo di procedere non può contribuire al bene del Paese.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ricorda che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva è un mero atto di indirizzo e che l'assenza in tale documento di riferimenti alla riforma del catasto non costituisce un vincolo per il Governo. Rammenta che, per raggiungere una mediazione, nel documento sono stati inseriti solo temi sui quali c'era un vasto consenso.

Ritiene infine opportuno sottolineare come alcuni gruppi del centrodestra abbiano votato a favore di emendamenti soppressivi dell'articolo 6, nonostante avessero approvato il presente provvedimento in Consiglio dei Ministri.

Francesca TROIANO (M5S) cita una dichiarazione del professor Sandro Simoncini, presidente di Sogeea S.p.A., che contesta la scelta del Governo di effettuare la riforma catastale ad invarianza di gettito; tale revisione dovrebbe invece essere utilizzata al più presto per mettere fine a sperequazioni e privilegi esistenti e si potrebbe valutare di introdurre una progressività anche nel settore dell'imposizione immobiliare.

Marco OSNATO (FdI) evidenzia che gli interventi delle colleghe del gruppo MoVimento 5 Stelle siano una conferma di quello che il proprio gruppo teme, ovvero della volontà del Governo di aumentare la tassazione sugli immobili.

Quanto poi alla natura di atto di indirizzo del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, sottolinea come il Governo non lo abbia tenuto in grande considerazione.

Conclude segnalando come l'andamento dei lavori in Commissione Finanze mostri che il Parlamento sta ormai assumendo la funzione di mero esecutore della volontà del Governo.

Alessandro COLUCCI (Misto-NCI-USEI-R-AC) ricorda che l'onorevole Lupi ha sottoscritto l'emendamento Molinari 6.17 al fine di contribuire al raggiungimento di una mediazione sulla revisione del catasto e che ha ritirato la propria sottoscrizione

una volta che si è reso conto che tale mediazione non era possibile.

Sottolinea poi come l'onorevole Cattaneo non possa parlare di coerenza in quanto il gruppo al quale appartiene ha approvato il presente disegno di legge in Consiglio dei Ministri e poi ha votato in Commissione l'emendamento soppressivo Molinari 6.17.

La Commissione respinge l'emendamento Maniero 6.23.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 23.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.55 alle 21.15.

## ALLEGATO 1

**5-07072 L'Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al cosiddetto « Bonus Investimenti sud » introdotto dalla legge n. 208 del 2015, che consiste in un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In relazione a tale agevolazione, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l'Agenzia delle entrate individua quali destinatari di tale beneficio, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in base all'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

A parere dell'Onorevole interrogante detto orientamento dell'Agenzia delle entrate, precludendo l'accesso all'incentivo agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, non collima con il tenore letterale della norma che non opera preclusioni in virtù della tipologia di reddito determinata dall'impresa.

La disciplina della legge n. 208 del 2015 prevede l'attribuzione del credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, operando esclusivo riferimento alla nozione di impresa nell'accezione civilistica alla quale è riconducibile anche l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.

L'Onorevole evidenzia altresì che, nel comparto agricolo, la tipologia imprenditoriale titolare di reddito agrario, costituita da imprese individuali e società semplici agricole non soggette all'articolo 55 del

Tuir, rappresenta la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese.

Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di fornire un chiarimento circa la disciplina di cui in premessa, finalizzato ad evitare che alle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sia precluso l'accesso all'agevolazione in parola.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone agevolabili.

Ai sensi del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, tale credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno in argomento è riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura « nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico ».

Sotto il profilo soggettivo, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, sono destinatari dell'agevolazione in argomento tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

In base a tale ultima disposizione, sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.

Per esercizio di imprese commerciali, si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2, dell'articolo 32 del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

L'articolo 55 del TUIR dispone che « sono inoltre considerati redditi d'impresa: *a)* i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano

nell'articolo 2195 del codice civile; *b)* i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; *c)* i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa ».

Alla luce di quanto suesposto, deve ribadirsi che, in base alla disciplina delineata dalla legge n. 208 del 2015, i soggetti imprenditori individuali, titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, che non realizzano, sotto il profilo fiscale, redditi d'impresa, ai sensi del menzionato articolo 55 del TUIR, non possono rientrare nella categoria dei beneficiari dell'agevolazione in esame.

## ALLEGATO 2

**5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel periodo di *lockdown* in favore dei cittadini assicurati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

Come ricordato con l'atto in parola, in data 11 marzo 2021 si è svolta in questa sede l'Audizione del Consigliere dell'IVASS sulla proposta di Legge A.C. 2104 sull'R.C. Auto («Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo»). In quell'occasione, L'IVASS ha aggiornato sull'andamento del prezzo medio della copertura R.C. Auto, in riduzione costante dal 2012 (circa -30 per cento), nonché sugli effetti che il *lockdown* del 2020 ha avuto sulla sinistrosità in Italia.

Confrontando le stime dei premi incassati e dei risarcimenti, l'IVASS ha stimato un risparmio per le imprese di assicurazione valutabile, in via preliminare, tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro, traducendosi in un risparmio ipotetico per una garanzia R.C. Auto del 2020 di circa 70 euro.

L'IVASS ha riferito che le compagnie di assicurazione hanno programmato per gli assicurati benefici valutabili in 811 milioni (di cui già erogati, al momento dell'indagine: 348 milioni). Le tipologie di ristoro utilizzate e la dimensione dell'impegno finanziario sono risultate assai eterogenee tra le compagnie: sconti al rinnovo, estensioni di copertura e altro.

Le medesime informazioni vengono confermate in seno alla Relazione sull'attività svolta dall'IVASS del 30 giugno 2021.

Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative normative intendano adottare affinché i risparmi maturati possano essere destinati al ristoro dei cittadini.

Sul punto, confermando in ogni caso l'esistenza di differenti iniziative già adottate liberamente dal mercato e dall'industria assicurativa, richiamate dall'IVASS, si segnala che, nell'ambito di ulteriori provvedimenti normativi, potranno essere analizzate con attenzione le eventuali proposte che dovessero riguardare il settore assicurativo, comprese, in particolare, quelle sollecitate dagli Onorevoli interroganti.

Secondo le valutazioni dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), i risparmi dovuti al *lockdown* ammonterebbero a 2,1 miliardi di euro. Circa 1 miliardo sarebbe già stato restituito ai clienti. Il resto dovrebbe tradursi in soluzioni alternative: allungamenti della durata polizze, rinunce a franchigie ed altre misure dai simili effetti.

Ad ogni modo, si segnala che, sentiti gli Uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico verrà attivato un apposito confronto tecnico con le istituzioni, le amministrazioni e le associazioni interessate, al fine di condividere ogni utile elemento informativo su eventuali proposte normative in tale ambito.

## ALLEGATO 3

**5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del *Superbonus* a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono una serie di chiarimenti per risolvere talune problematiche applicative in materia di *bonus* fiscali edilizi e di *Superbonus*.

In particolare, gli Onorevoli ritengono opportuno chiarire:

a) se l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero l'installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all'alimentazione del medesimo possano essere considerati « intervento su singola unità immobiliare », dando quindi la possibilità di usufruire del *bonus* mobili per acquisti da destinare all'arredo dell'unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell'impianto fotovoltaico, o se debba essere invece essere considerata come « intervento su parti comuni di edifici residenziali »;

b) se possano essere ricomprese nel cosiddetto « *bonus verde* », da ultimo prorogato al 2024 dalla legge di bilancio 2022, anche i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi;

c) se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall'articolo 1, comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 8-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interessa anche gli edifici unifamiliari.

d) se, nel caso ci siano interventi plurimi (*ecobonus*, *bonus* ristrutturazione 50 per cento, *sismabonus* ed *Ecobonus* 110

per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell'intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il *Superbonus* 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di *Superbonus* non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

e) se le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari;

f) se la realizzazione dei lavori relativi al *Superbonus* costituisca comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 119, comma 3-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto se possono essere autorizzati tali lavori con l'approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio anche qualora vi sia un'alterazione del decoro architettonico.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In merito al primo quesito, si evidenzia che, così come chiarito, da ultimo, con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, n. 7/E, per beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili e di taluni grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cosiddetto « *bonus mobili* »), spettante ai

contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che l'intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetto « Testo Unico dell'Edilizia »).

Rientrano in tale categoria anche gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l'installazione di una stufa a *pellet* o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del citato D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi finalizzati all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria.

Peraltro, nella richiamata circolare n. 7/E del 2021, è stato ribadito che la fruizione del *bonus* mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e altro) e non all'arredo della propria unità immobiliare.

Nel caso, come quello rappresentato, di « ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale » ovvero di « installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all'alimentazione » dell'impianto fotovoltaico già installato (e, quindi, presumibilmente, sempre al servizio dell'unità immobiliare del singolo condomino), trattandosi, in entrambi i casi, di « intervento su singola unità immobiliare » (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del *bonus* mobili.

Con riferimento al quesito con cui si chiede se possano essere ricomprese nel cosiddetto « *bonus* verde » anche i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 1, comma 12 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto « *bonus* verde »). La disposizione è stata, da ultimo, prorogata dall'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per 2022), al 31 dicembre 2024. Come indicato nella richiamata circolare n. 7/E del 2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde *ex novo* o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

È, pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi.

Per quanto attiene, invece, alla possibilità di fruizione della proroga per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione anche per gli edifici unifamiliari, si evidenzia che l'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha apportato diverse modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, definendo, tra l'altro, il nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il *Superbonus* attraverso la sostituzione del comma 5-*bis*, a tenore del quale è attualmente stabilito che: « Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), e dai soggetti di cui

al comma 9, lettera *d-bis*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo ».

Ciò posto, si osserva che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-*bis*, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari, ritenendosi pertanto che la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applichi agli « edifici unifamiliari », ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione.

In merito, poi, al quesito con il quale si intende conoscere se – ai fini del raggiungimento della soglia del 30 per cento, richiesta per l'applicazione della disciplina di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 119 agli interventi effettuati su unità unifamiliari –

sia necessario che « gli interventi progettati oggetto di *Superbonus* » abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori, l'Agenzia delle entrate fa presente di aver già fornito chiarimenti al riguardo con la *Faq* n. 3 del 2022, « secondo cui la predetta percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato ». A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto *Superbonus*.

Con riferimento, poi, alle spese per le sonde geotermiche, il Ministero per la transizione ecologica, nel fornire precisazioni circa la previsione di massimali per le spese sostenute per le pompe di calore geotermiche diversi dai massimali fissati per i pannelli solari, ha sottolineato che indicazioni puntuali in merito saranno fornite con apposito decreto ministeriale prossimo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento, infine, al quesito volto con cui si chiede di chiarire se la realizzazione dei lavori relativi al *Superbonus* costituisca comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, il competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fa presente che la risposta dovrebbe essere di carattere affermativo dato il tenore letterale del primo periodo del comma 13-*ter* dell'articolo 119 che stabilisce che « gli interventi (...) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ».

## ALLEGATO 4

**5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di protezione FFP2 e FFP3.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020 con la quale sono stati forniti chiarimenti circa le regole per la detrazione delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del COVID-19.

In proposito, la citata circolare ha precisato che le spese sostenute per l'acquisto di Dpi, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, ovvero che sia riportato il codice AD «spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell'elenco, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

Di conseguenza, la spesa non è ammessa alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno adottare iniziative al fine di rendere detraibili per le famiglie i dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma comunque conformi alla normativa europea, e indispensabili per contrastare il diffondersi dell'epidemia.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare, che la necessità di qualificare un prodotto come «dispositivo medico» attiene a ragioni di tutela della salute pubblica.

Pertanto, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11 del 6 maggio 2020, ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie detraibili occorre far riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute contenenti l'elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

Nella citata circolare del 6 maggio 2020, si osserva che, ai fini della detraibilità della spesa, «occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero».

A tal fine, con riferimento ai dispositivi medici (tra cui rientrano anche le mascherine protettive) è possibile consultare l'apposito elenco tramite il sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute (in ragione della specifica competenza di tale Ministero).

Tanto premesso, sotto il profilo finanziario, con riferimento ai dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma conformi alla normativa europea, il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di operatori del settore

relativo alla vendita di mascherine, quantifica la spesa detraibile in 327 milioni di euro.

Conseguentemente, applicando l'aliquota di detrazione del 19 per cento, la

diminuzione di gettito di competenza annua è stimata, a regime, in circa 62,1 milioni di euro, mentre per il solo 2023 l'effetto finanziario negativo è stimato in circa 108,7 milioni di euro.

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile .....	81
--	----

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 8 marzo 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizza-**

**zione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.40.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 82

Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).

Audizione di rappresentanti di Federchimica-Assobiotech, Federchimica-Assogastecnici, SIFO-Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie e Si.Na.F.O.-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN (*Svolgimento e conclusione*) ..... 82

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 83

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la deputata Angela Schirò ha cessato di far parte della Commissione.

**Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).**

**Audizione di rappresentanti di Federchimica-Assobiotech, Federchimica-Assogastecnici, SIFO-Società ita-**

**liana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie e Si.Na.F.O.-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea CORTESI, *direttore centrale relazioni istituzionali di Federchimica*, Luigi BOANO, *vice presidente di Assobiotech*, Marco TONINI, *vice presidente del gruppo gas medicinali Assogastecnici*, Arturo CAVALIERE, *presidente della SIFO-Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie*, e Roberta DI TURI, *segretaria generale del Si.Na.F.O.-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN*, intervenendo da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Rossana BOLDI, *presidente*, non essendovi domande da parte dei deputati, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, fa presente che il disegno di legge A.C. 3475, di iniziativa governativa, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, costituisce una delle riforme previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, nell'ambito della Missione 6 in materia di salute, la componente 2, concernente « Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale », prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

Rileva come la riforma degli IRCCS rientri tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte inte-

grante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee. La presente iniziativa legislativa, pertanto, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ricorda, quindi, che la Commissione Bilancio, nella seduta del 2 marzo scorso, ne ha svolto l'esame per la verifica del contenuto proprio, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

Il PNRR prevede che la predetta riforma degli IRCCS sia attuata entro il 31 dicembre 2022 con l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Prima di entrare nel merito del contenuto del provvedimento, fa presente che allo stato attuale la disciplina degli IRCCS è definita dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. I predetti istituti sono qualificati come enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo *standard* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Ferme restando le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della salute, alle regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli IRCCS, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. La natura giuridica degli IRCCS può essere pubblica o privata. Dal 2003 gli IRCCS di diritto pubblico, su istanza della regione in cui l'istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Al momento dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 288 del 2003, gli IRCCS operanti erano complessivamente 35, prevalentemente in regime di diritto pubblico.

Il numero è progressivamente aumentato a 21 IRCCS pubblici (di cui uno riconosciuto e in attesa di conferma) e 30 IRCCS privati (di cui uno, anche in questo caso, in attesa di conferma a seguito del riconoscimento).

Osserva che il disegno di legge in esame si compone di un articolo unico che, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli IRCCS sulla base di alcuni principi e criteri direttivi, definiti dalle lettere da *a)* a *q)*.

La lettera *a)* concerne la disciplina, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, delle modalità e delle condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale volti a promuovere, in via prioritaria, l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category – MDC*).

La lettera *b)* concerne la revisione dei criteri per il riconoscimento, per la revoca nonché per la conferma del carattere scientifico, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCCS monotematici (per un'unica specializzazione disciplinare) e politematici (per più aree biomediche integrate), introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca, secondo *standard* internazionali, e all'attività clinica e assistenziale. Viene in ogni caso mantenuta ferma la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, relativamente agli istituti che non svolgono direttamente attività assistenziale ma che forniscono prestazioni di ricovero e cura di alta specialità direttamente o mediante un contributo tecnico-scientifico. Nell'ambito della revisione occorre altresì assicurare che le attività di ricerca degli istituti oggetto di valutazione siano correlate a quelle

svolte in qualità di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovra-regionale per area tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale.

La lettera *c)* prevede, ai fini del riconoscimento degli IRCCS, la necessità di considerare in via prioritaria il criterio della collocazione territoriale dell'Istituto e quello del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica, al fine di rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica maggiormente oggettiva e più coerente con le necessità dei diversi territori. Con l'introduzione di tale principio si intende garantire un'equa distribuzione territoriale, fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche con riferimento agli aspetti di natura finanziaria.

La lettera *d)* introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche, per competenza e specializzazione tecnologica, degli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale, prevedendo meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, nell'ambito dei *budget* di spesa complessivi regionali, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

La lettera *e)* prevede, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalle regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni.

La lettera *f*) corrisponde all'esigenza di regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale.

La lettera *g*) è volta a disciplinare la costituzione, la *governance* e le modalità di finanziamento delle reti di IRCCS secondo le aree tematiche, anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del SSN nonché con i *partner* scientifici ed industriali.

La lettera *h*) è tesa a promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCCS, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per una più efficace azione nell'ambito delle aree tematiche di riconoscimento. Come si evidenzia nella relazione illustrativa, un fenomeno ricorrente negli IRCCS è infatti la divergenza tra gli obiettivi della direzione generale, più orientata agli aspetti assistenziali, e quelli della direzione scientifica, indirizzata alla ricerca. Per mantenere una coerenza negli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale si rende necessario, pertanto, individuare strumenti di *governance* comune.

La lettera *i*) prevede, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli *standard* e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 288 del 2003.

La lettera *l*) è volta a rivedere il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici, al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, esercitata nell'esclusivo interesse dell'istituto di appartenenza. L'attuale regime di incompatibilità previsto per l'incarico di direttore scientifico, che comporta l'impossibilità assoluta di svolgere l'attività professionale e ogni altra attività, quali l'insegnamento e la ricerca, anche se svolta nell'interesse dell'istituto, ha comportato la necessità di circoscrivere la portata del regime di incompatibilità del direttore scientifico, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa.

La lettera *m*) è volta a introdurre i requisiti di comprovata professionalità e competenza per i componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico (consiglio di indirizzo e verifica degli istituti non trasformati e consiglio di amministrazione, collegio sindacale e direttore generale delle Fondazioni IRCCS) e di diritto privato (direttore generale, direttore scientifico, consiglio di amministrazione e collegio sindacale), in relazione alla specificità dei medesimi istituti nel contesto del SSN.

La lettera *n*) autorizza, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017), nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428. Le richiamate disposizioni della legge di bilancio 2018 hanno previsto l'istituzione presso gli IRCCS pubblici e presso gli IZS di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle connesse attività di supporto, per promuovere qualità ed efficienza secondo i principi della Carta europea dei ricercatori. Si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, soggetti a valutazione annuale, con durata quinquennale e possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni,

che possono essere successivamente trasformati a tempo indeterminato.

La lettera *o*) è volta ad assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini.

La lettera *p*) concerne la previsione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, di misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza.

La lettera *q*), infine, prevede il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi del presente disegno di legge.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i decreti legislativi di attuazione siano adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e la ricerca e per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ai sensi del comma 3, gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, ovvero successivamente, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di tre mesi.

Il comma 4 stabilisce che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il comma 5 dell'articolo in commento sancisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dal disegno di legge in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che il seguito della discussione del provvedimento è all'ordine del giorno della seduta di domani e che, in ogni caso, la discussione potrà proseguire al termine delle audizioni informali, allo svolgimento delle quali si è convenuto di procedere nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Non essendovi richieste di intervento, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	87
Variatione relativa alla presidenza di un gruppo parlamentare .....	87
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. CCLXIII n. 1 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio</i> ) .....	87
ALLEGATO ( <i>Proposta di risoluzione alternativa del gruppo Fratelli d'Italia</i> ) .....	90

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, sugli effetti della diffusione della peste suina africana e della recrudescenza dell'influenza aviaria sulle filiere avicole e suinicole .....	89
--	----

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Variatione relativa alla presidenza di un gruppo parlamentare.

Avverte che il gruppo Coraggio Italia ha comunicato, con lettera in data 8 marzo 2022, che la deputata Elisabetta RIPANI

ricoprirà l'incarico di capogruppo presso la XIII Commissione.

##### Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**Doc. CCLXIII n. 1.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rinviato nella seduta del 1° marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso, in qualità di relatore, ha illustrato una proposta di risoluzione, che la Commissione, potrebbe votare al termine dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, del Regolamento. Ha quindi invitato i gruppi ad avanzare eventuali proposte di integrazione e modifica.

Evidenzia che, sulla base delle successive interlocuzioni con i gruppi, ha ritenuto di apportare alcune modifiche alla parte dispositiva della risoluzione in esame.

Con riferimento alla linea di investimento relativa al Parco agrisolare rileva come si sia convenuto di eliminare il previsto limite massimo di spesa e sia stato aggiunto un esplicito riferimento alla possibile partecipazione anche di imprese di piccole dimensioni ubicate in zone svantaggiate di montagna; avverte che è stata modificata la percentuale del contributo, parametrato in base ai costi sostenuti. Al riguardo preannuncia che il Governo sta predisponendo delle linee guida per le quali sono previste delle premialità per i giovani al fine di favorire il ringiovanimento del settore agricolo.

Con riferimento alla linea di intervento per lo sviluppo della logistica segnala che è stata inserita una sottolineatura specifica sulla necessità di garantire una maggiore capacità di stoccaggio e di immagazzinamento delle materie prime.

Rispetto agli interventi in materia di innovazione e di meccanizzazione del settore agricolo è stato previsto quale criterio prioritario di assegnazione anche quello del grado di innovazione e digitalizzazione garantito dagli interventi di sostituzione dei macchinari.

Sul tema delle comunità energetiche ha ritenuto di inserire un esplicito riferimento anche alla filiera del legno sia da costruzione che da mobilio i cui scarti possono servire per la creazione di biomasse.

Infine, con riferimento agli interventi di efficientamento del sistema irriguo, ha condiviso l'opportunità di inserire nel relativo impegno anche la promozione della creazione di bacini idrici diffusi funzionali sia alla distribuzione per finalità agricole che allo spegnimento degli incendi.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) esprime apprezzamento per i contenuti della proposta di risoluzione elaborata dal relatore che tiene conto anche delle istanze emerse nel corso delle audizioni.

Con riferimento al tema dell'innovazione e della meccanizzazione nel settore agricolo sottopone alla presidenza l'oppor-

tunità di prevedere un'estensione di tali interventi anche al settore della pesca. Sul tema della logistica dei mercati richiama l'attenzione della Commissione sul delicato settore dei mercati ittici.

Filippo GALLINELLA (M5S) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Viviani ritiene sia possibile inserire alcune osservazioni nella risoluzione.

Comunica che il gruppo di Fratelli d'Italia ha fatto pervenire una proposta di risoluzione alternativa, che è in distribuzione. (*vedi allegato*)

Chiede quindi all'onorevole Caretta se intenda illustrarla.

Maria Cristina CARETTA (FDI) illustra sinteticamente i contenuti della risoluzione presentata dal suo gruppo.

In particolare evidenzia come nella versione finale del PNRR, nell'ambito di tutte le fonti di energia rinnovabile, non siano stati inseriti riferimenti alle biomasse solide, nonostante il loro impiego rispetti tutti i criteri di sostenibilità previsti dal Piano; al riguardo segnala che lo sviluppo dell'energia da biomasse permetta il rilancio delle aree interne e della filiera lignicola, dando luogo ad una filiera legno-energia, che consentirebbe di operare nel quadro di una politica di gestione forestale maggiormente sistemica con le esigenze di transizione ecologica e di mercato.

Più in generale osserva come lo scenario internazionale sia profondamente mutato sia a seguito dell'aumento dei costi dell'energia sia a seguito del conflitto in corso che coinvolge uno dei massimi produttori di gas. Ritiene quindi che gli impegni assunti nel PNRR siano ormai del tutto insufficienti perché cittadini e imprese devono oggi sobbarcarsi costi insostenibili superiori di oltre 5 volte a ciò che pagavano prima. Ritiene quindi non rinviabili alcuni interventi di modifica agli obiettivi previsti nel PNRR soprattutto in tema di politica energetica e di differenziazione delle fonti. In tale contesto occorre valorizzare anche le biomasse quale fonte energetica dal momento che senza sovranità energetica è impossibile garantire la sovranità alimentare del Paese.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, mercoledì 9 marzo.

**La seduta termina alle 14.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 8 marzo 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, sugli effetti della diffusione della peste suina africana e della recrudescenza dell'influenza aviaria sulle filiere avicole e suinicole.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

ALLEGATO

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. CCLXIII n. 1.****PROPOSTA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA**

La XIII Commissione,  
premessi che:

il 30 aprile 2021, le Autorità italiane hanno presentato alla Commissione europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la finalità di rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, mediante interventi a favore della transizione ecologica e digitale, di una riforma strutturale del sistema economico e di una riduzione della sperequazione economico-sociale tra differenti aree del Paese;

il PNRR prevede 134 investimenti e 63 riforme, impiegando risorse totali pari 191,5 miliardi di euro provenienti dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza (cosiddetto *Recovery and Resilience Facility*, RRF), inquadrato nell'iniziativa Next Generation EU della Commissione europea;

a fronte di 191,5 miliardi di euro, 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi sono erogati nella forma di prestito, a cui si aggiungono 30,6 miliardi di euro tramite il cd. Fondo complementare o Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e 13 miliardi di euro tramite l'iniziativa React-EU (*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*), che non costituisce un maggior flusso di risorse economiche ma costituisce un'integrazione delle dotazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) per la programmazione 2014-2020, permettendone un utilizzo più flessibile, fino al 2023, in modo da poter rispondere alle esigenze sopravvenute in conseguenza della pandemia da COVID-19;

il PNRR si compone di sei missioni, sedici componenti articolati in tre assi stra-

tegici: digitalizzazione, innovazione e transizione ecologica, il tutto incardinato sulla base del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH), dunque l'esigenza di non arrecare danni ambientali;

la *governance* del PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, prevede un'attuazione del Piano basata sul raggiungimento di obiettivi intermedi e di traguardi finali, con scadenza ultima di termine del Piano nel 2026, l'erogazione delle risorse del PNRR da parte della Commissione europea è dunque subordinata al conseguimento dei citati obiettivi e traguardi;

a fronte dell'anticipo erogato in data 13 agosto 2021, equivalente a 24,9 miliardi di euro, equivalente al 13 per cento del totale stanziato per un Paese membro, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento n. 2021/241, l'erogazione di ogni rata è vincolata dal conseguimento di determinati obiettivi e traguardi, nella forma di riforme e investimenti;

l'erogazione della prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021, ed equivalente a 21 miliardi di euro, è vincolata dal raggiungimento di 51 obiettivi e risultati entro tale data;

l'erogazione della seconda rata, prevista per il 30 giugno 2022, ed equivalente a 21 miliardi di euro, è vincolata dal raggiungimento di 47 obiettivi e risultati entro tale data;

sulla base del citato meccanismo, l'erogazione delle rate è prevista su base semestrale, ed unicamente a seguito del

conseguimento di determinati obiettivi e traguardi, per un totale di 527 tra obiettivi e traguardi da raggiungere entro il 30 giugno 2026;

traguardi e obiettivi, dunque investimenti e riforme incardinati nel PNRR sono basati sulle Raccomandazioni specifiche per Paese della Commissione europea e del Consiglio europeo, elaborate nel quadro del cd. Semestre europeo, identificando una serie di priorità, dal mercato del lavoro, alla concorrenza, alla giustizia ed alle politiche industriali, da rispettare;

consegue che il rispetto degli obiettivi del PNRR è vincolato dal raggiungimento di determinate riforme e politiche di stampo europeo, non necessariamente sottese al principio di interesse nazionale, come nel caso di politiche restrittive sul piano fiscale;

gli articoli 11 e 12 del citato Regolamento n. 2021/241 prevedono l'impegno del 70 per cento delle risorse del PNRR entro il 31 dicembre 2022, e l'impegno del restante 30 per cento entro il 31 dicembre 2023;

come indicato dal citato articolo 11, per il 30 per cento delle risorse, da impegnare entro il 31 dicembre 2023, corrisponde ad un valore che può essere rimodulato da Paese membro a Paese membro sulla base dell'andamento di crescita macroeconomica stimata entro il 30 giugno 2022, comportando anche una eventuale riduzione di tale importo;

con riferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), il PNRR prevede risorse per 3,7 miliardi di euro, a cui si aggiungono 1,2 miliardi di euro provenienti dal Fondo complementare, per un totale di 4 investimenti e 13 traguardi ed obiettivi da raggiungere;

le principali iniziative in capo al MIPAAF di cui alla relazione sull'attuazione del PNRR prevedono interventi per lo sviluppo logistico nel campo agroalimentare, per lo sviluppo del parco agricolo nazionale, per la meccanizzazione del settore agricolo ed alimentare e per lo sviluppo dell'agro-sistema irriguo;

nella versione finale del PNRR, nell'ambito di tutte le fonti di energia rinnovabile, non sono stati inseriti riferimenti alle biomasse solide, nonostante il loro impiego rispetti tutti i criteri di sostenibilità previsti dal Piano;

lo sviluppo dell'energia da biomasse permette il rilancio delle aree interne e della filiera lignicola, dando luogo ad una filiera legno-energia, che permetterebbe di operare nel quadro di una politica di gestione forestale maggiormente sistemica con le esigenze di transizione ecologica e di mercato vigenti, anche rispetto al rilancio del legno come materiale fondamentale nel processo di transizione verde;

nonostante il patrimonio forestale italiano sia cresciuto in modo consistente negli ultimi 50 anni, arrivando nel 2021-22 ad occupare il 38 per cento del territorio, gli utilizzi dello stesso rappresentano meno del 30 per cento della crescita annua dei boschi, quota largamente inferiore rispetto alla media europea, che se aumentata contribuirebbe a ridurre le importazioni dall'estero, garantendo la resilienza e la sussistenza di catene di fornitura nazionali, a sostegno anche dei comparti produttivi nazionali;

incentivare la produzione lignicola a livello nazionale permetterebbe inoltre di disporre di una maggiore quota di scarti e sottoprodotti per produrre pellet e cippato, nonché di maggior legno di alta qualità per costruzioni e arredo;

come noto, le capacità di lavorazione e trasformazione del legno da parte del comparto lignicolo italiano sono largamente inferiori rispetto a quelle di competitor come Austria o Danimarca, con la conseguenza che spesso il legno, con riferimento a quello raccolto nelle aree del nord Italia, viene inviato oltre frontiera per una prima lavorazione, riacquistato nella forma lavorata ed impiegato nelle filiere italiane, con costi inutilmente elevati per produttori e consumatori, a fronte di una grande opportunità per la creazione di distretti del legno, posti di lavoro, crescita economica di indotto e affermazione di

processi produttivi del legno completamente *Made in Italy*;

la Politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea prevede risorse per circa 391 miliardi di euro, di cui circa 51 miliardi di euro per l'Italia (tra 40 miliardi di risorse UE e 11 miliardi di cofinanziamento nazionale e regionale), vincolati da principi di condizionalità ambientale e dai cd. Ecoschemi, andando a ridurre lo stanziamento netto per pratiche non vincolate a livello ambientale;

il contesto geopolitico internazionale conseguente all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa ha reso sempre più costose e difficilmente praticabili le politiche di transizione verde, data anche l'enorme dipendenza di Unione europea ed Italia sul gas naturale proveniente dalla Russia, con pesanti ripercussioni economiche e sociali che sono destinate ad impattare sull'indice dei prezzi ed il tasso di inflazione, portando a rallentamenti nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

negli ultimi dieci mesi il costo dei fertilizzanti è cresciuto di oltre il 130 per cento, quello dei mangimi di oltre il 40 per cento, trainato da soia e mais;

Russia e Bielorussia contano per oltre il 40 per cento delle esportazioni mondiali di potassio e per oltre il 20 per cento di ammoniaca, prodotti necessari per la produzione di fertilizzanti;

larga parte dei prodotti e delle materie prime necessarie per i processi produttivi agricoli transitano tramite il Mar Nero;

Russia e Ucraina coprono il 35 per cento delle esportazioni globali di grano, il 25% di quelle di orzo ed oltre il 75 per cento di quelle di olio di semi di girasole, materie prime vitali per l'industria alimentare europea;

il blocco delle esportazioni di nitrato di ammonio, ulteriore materia prima necessaria per la produzione di fertiliz-

zanti, disposto da Mosca, ha portato ad un aumento del suo costo da 250 euro a oltre 670 euro a tonnellata, con una serie di rincari a catena su numerose materie prime dovute al conflitto bellico in corso, come il rincaro dell'urea da 350 euro a tonnellata nel 2021 a 800 euro a tonnellata, del perfosfato minerale da 170 euro a 330 euro a tonnellata;

come indicato dalle associazioni di categoria, almeno il 30% delle imprese agricole è costretta a ridurre i propri raccolti a causa di questo turbamento economico internazionale;

considerando che l'Italia importa il 64 per cento del grano destinato alla produzione di pane ed il 44 per cento di quello necessario per la pasta, l'attuale scenario porta a una prospettiva di rincari per produttori e consumatori tale da poter pregiudicare il dispiegarsi degli effetti del PNRR, rendendone gli ambiti di intervento insufficienti se non obsoleti a fronte di uno scenario di difficile e dura sostenibilità economica delle aziende agricole;

il mutato scenario internazionale può pregiudicare l'attuazione degli investimenti del PNRR e richiede una logica d'intervento mirata a garantire la sostenibilità economica delle aziende agricole,

impegna il Governo a:

integrare l'attuazione del PNRR con interventi a sostegno di biomasse e filiera lignicola anche sulla base di quanto delineato in premessa;

disporre misure di sostegno di medio-lungo periodo a favore del comparto agro-alimentare con riferimento al rincaro dei costi delle materie prime alla luce dello scenario delineato in premessa, garantendo in ogni caso la sostenibilità economica delle aziende agricole;

scongiurare rincari dei prodotti agro-alimentari a danno di consumatori e produttori alla luce delle dinamiche delineate in premessa.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione della Direttrice di ESRIN e Responsabile dei programmi di osservazione della terra dell’Agenzia Spaziale Europea, dott.ssa Simonetta Cheli .....	93
--	----

*Martedì 8 marzo 2022. – Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione della Direttrice di ESRIN e Responsabile dei programmi di osservazione della terra dell’Agenzia Spaziale Europea, dott.ssa Simonetta Cheli.**

Il Comitato procede all’audizione della Direttrice di ESRIN e Responsabile dei

programmi di osservazione della terra dell’Agenzia Spaziale Europea, dott.ssa Simonetta CHELI, la quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e il deputato Maurizio CATTOI (M5S).

La dott.ssa CHELI, coadiuvata dal Capo dell’Ufficio Sicurezza dell’Agenzia Spaziale Europea, dott. Massimo MERCATI, ha quindi svolto l’intervento di replica.

**La seduta termina alle 15.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione .....	94
Sulla pubblicità dei lavori .....	94
Audizione di Luciano Petti, ex segretario DS di Vicchio .....	94
Sulla Festa della donna .....	94

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Interviene Luciano Petti, ex segretario DS di Vicchio.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Sui lavori della Commissione.**

La PRESIDENTE comunica che, in base a quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, il 3 marzo scorso una delegazione della Commissione ha svolto un sopralluogo presso alcune comunità per minori del consorzio Metropolis di Molfetta (Bari) per raccogliere elementi di approfondimento in vista delle proposte che la Commissione avanzerà alla luce di quanto stabilito dalla propria legge istitutiva.

La Commissione prende atto.

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie ne anche da parte dell'auditore, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'auditore di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

##### **Audizione di Luciano Petti, ex segretario DS di Vicchio.**

Il signor PETTI svolge una relazione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la senatrice BOTTICI (M5S).

Il signor PETTI risponde ai quesiti posti.

*(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 14.15 alle ore 14.16)*

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

##### **Sulla Festa della donna.**

La PRESIDENTE formula gli auguri per la Festa della donna a tutte le componenti della Commissione, ricordando l'importanza dei temi della parità di genere.

**La seduta termina alle 14.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul sistema bancario e finanziario

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	95
Audizione del Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Maria Tuccillo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Maria Tuccillo.**  
*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda come l’Ufficio di Presidenza della Commissione abbia deliberato, a seguito della puntata di *Report*, trasmessa lunedì 13 dicembre 2021 su RAI3, di svolgere un approfondimento sulla vicenda della vendita di diamanti ai propri clienti da parte dei maggiori istituti di credito operanti sul territorio nazionale.

Comunica che la dottoressa Tuccillo svolgerà l’audizione in sostituzione del Presidente Rustichelli il quale, impossibilitato a partecipare all’odierna seduta, ha comunque assicurato che sarà presente in apposita audizione che sarà convocata nel prosieguo dell’attività di inchiesta.

Precisa inoltre che, trattandosi di attività di inchiesta e non meramente conoscitiva, qualora non sia possibile esaurire il dibattito e fornire con completezza le risposte alle eventuali domande che saranno poste dai commissari, non sarà possibile trasmettere in un secondo momento le risposte per iscritto, ma sarà necessario convocare un’ulteriore seduta per il seguito dell’audizione.

Introduce quindi l’audizione della dottoressa Maria TUCCILLO, Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, accompagnata dal dottor Giovanni Calabrò, Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, e dalla dottoressa Anna Argentati, assistente del Presidente, avvertendo che le eventuali richieste di segretezza dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Maria TUCCILLO, *Capo di Gabinetto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione in parte libera ed in parte segretata alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO *presidente*, il senatore Elio LANNUTTI (MISTO), a più riprese, i deputati Felice Maurizio D'ETTORE (CI) e Giuseppe BUOMPANE (M5S), i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e Mauro Antonio Donato LAUS (PD), i deputati Antonio ZENNARO (Lega-Salvini Premier) e Umberto BURATTI (PD), ai quali rispondono Maria TUCCILLO, *Capo di Gabinetto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, e Giovanni CALABRÒ, *Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione libera consegnata dalla dottoressa Tuccillo sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 8 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 1 – Roma-quartiere Trionfale della XV Circoscrizione (Lazio 1) .....	3
Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità .....	3
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputate .....	4
Esame di un ricorso nella Circoscrizione Estero .....	4
Comunicazioni del Presidente .....	9

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	10
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	17

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, Pietro Benassi, sulla crisi tra Federazione Russa e Ucraina .....	19

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare, della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone .....	20
SEDE REFERENTE:	
Introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico. C. 2887 Bucalo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	20

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII, IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, relative agli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto denominato « Pronti per il 55 per cento » (« <i>Fit for 55 per cento</i> ») di: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),	

Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), CGIL, CISL, UIL e UGL, Terna, Alessandro Caretoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ecco think tank, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Legambiente, Motus E, Ricerca sul sistema energetico (RSE), WWF .....	23
<b>COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
<b>I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni</b>	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Emendamenti testo unificato C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
SEDE REFERENTE:	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	26
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i> .....	36
Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	31
Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	33
SEDE REFERENTE:	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	33
AVVERTENZA .....	35
<b>II Giustizia</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
<b>IV Difesa</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	44
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo Unificato C. 243 e abbinate (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	49
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	50
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	51
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	53
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (Parere Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	58
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	60
5-07072 L'Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale .....	60
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	73
5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel periodo di lockdown in favore dei cittadini assicurati .....	61
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	75

5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del <i>Superbonus</i> a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio .....	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	76
5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di protezione FFP2 e FFP3 .....	62
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	79
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72

## **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile .....	81
--	----

## **XII Affari sociali**

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	82
Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).	
Audizione di rappresentanti di Federchimica-Assobiotech, Federchimica-Assogastecnici, SIFO-Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie e Si.Na.F.O.-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	82

### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
--	----

## **XIII Agricoltura**

### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	87
Variazione relativa alla presidenza di un gruppo parlamentare .....	87
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. CCLXIII n. 1 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio</i> ) .....	87
<i>ALLEGATO (Proposta di risoluzione alternativa del gruppo Fratelli d'Italia)</i> .....	90

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, sugli effetti della diffusione della peste suina africana e della recrudescenza dell'influenza aviaria sulle filiere avicole e suinicole .....	89
--	----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione della Direttrice di ESRIN e Responsabile dei programmi di osservazione della terra dell’Agenzia Spaziale Europea, dott.ssa Simonetta Cheli .....	93
--	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Sui lavori della Commissione .....	94
Sulla pubblicità dei lavori .....	94
Audizione di Luciano Petti, ex segretario DS di Vicchio .....	94
Sulla Festa della donna .....	94

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	95
Audizione del Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Maria Tuccillo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0177270\*